

**Regolamento Locale
di Igiene
Titolo IV°**

Alimenti e bevande

CAPITOLO 1	10
Disposizioni generali	10
4.1.1. Ambiti di vigilanza	10
4.1.2. Interventi degli organi di vigilanza	10
4.1.3. Libretto di idoneità sanitaria	11
4.1.4. Conservazione e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria	11
4.1.5. Commissioni di vigilanza sulle mense per le collettività e visite guidate	12
4.1.6. Accertamenti per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria	12
4.1.7. Accertamenti per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria	12
4.1.8. Accertamenti estemporanei	12
4.1.9. Segnalazione dei casi sospetti	13
4.1.10. Abbigliamento e requisiti igienici di comportamento	13
4.1.11. Autorizzazione sanitaria	13
4.1.12. Modalità di rilascio dell'autorizzazione sanitaria	14
4.1.13. Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione sanitaria	15
4.1.14. Documentazione a corredo della domanda di Autorizzazione Sanitaria per stabilimenti industriali	
4.1.15. Esposizione dell'autorizzazione sanitaria	15
CAPITOLO 2	16
Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento	16
4.2.1. Locali degli stabilimenti e laboratori di produzione	16
4.2.2. Caratteristiche dei locali	16
4.2.3. Stabilimenti industriali con annessi reparti di vendita	17
4.2.4. Laboratori artigianali	17
4.2.5. Laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita	18
4.2.6. Deroghe	18
4.2.7. Impianti di lavorazione	18
4.2.8. Strutture di deposito	19
4.2.9. Acqua potabile	19
4.2.10. Servizi igienici	19
4.2.11. Docce	20
4.2.12. Dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti	20
4.2.13. Pulizia dei locali e degli impianti	21
4.2.14. Controlli di qualità	21
CAPITOLO 3	22
Esercizi di vendita al pubblico	22
4.3.1. Autorizzazione amministrativa per aprire, rilevare, trasferire o modificare esercizi di vendita di alimenti e/o bevande. Autorizzazione per esercizi che commerciano particolari sostanze alimentari	22
4.3.2. Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita al pubblico	22

4.3.3. Attrezzature	23	
4.3.4. Protezione e conservazione delle sostanze alimentari	23	
4.3.5. Raccolta e smaltimento dei rifiuti	23	
4.3.6. Animali o elementi estranei	24	
4.3.7. Disinfestazione e derattizzazione	24	
4.3.8. Vendita di prodotti surgelati	24	
4.3.9. Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari	24	
4.3.10. Modalità di vendita di alimenti e bevande non in confezione sigillata		25
4.3.11. Divieti per gli acquirenti	25	
4.3.12. Vendita di generi diversi	25	
4.3.13. Vendita di sostanze pericolose e/o nocive	25	
4.3.14. Esposizione all'esterno	25	
4.3.15. Chioschi - Generi consentiti	26	
4.3.16. Chioschi - caratteristiche strutturali	26	
 CAPITOLO 4	 27	
Attività di commercio su aree pubbliche	27	
4.4.1. Attività di commercio su aree pubbliche - Norme generali	27	
4.4.2. Area di commercio a posto fisso	27	
4.4.3. Assegnazione degli spazi	28	
4.4.4. Commercio a posto fisso - Autorizzazione e requisiti	28	
4.4.5. Modalità di vendita	29	
4.4.6. Vendita itinerante con automezzi - Requisiti richiesti	30	
4.4.7. Strutture di deposito	30	
4.4.8. Modalità di vendita	31	
0		
 CAPITOLO 5	 32	
Attività di somministrazione	32	
4.5.1. Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande	32	
4.5.2. Autorizzazioni	32	
4.5.3. Requisiti generali	32	
4.5.4. Arredamenti, attrezzature, utensili	33	
4.5.5. Operazioni di pulizia	33	
4.5.6. Ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, refezioni scolastiche, laboratori con produzione di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili - Requisiti strutturali	33	
4.5.7. Bar e tavole fredde o assimilabili - requisiti strutturali	36	
4.5.8. Zone di cottura e preparazione cibi	37	
4.5.9. Installazione impianti di cottura	37	

4.5.10. Somministrazione in pertinenze esterne	37
4.5.11. Centri di produzione pasti	38
4.5.12. Unità terminali di distribuzione	38
4.5.13. Olio di frittura	38
4.5.14. Protezione, conservazione, e modalità di preparazione di alimenti e bevande	39
4.5.15. Agriturismo	40
4.5.16. Preparazioni estemporanee	40
4.5.17. Feste popolari	40
4.5.18. Parere igienico sanitario per le feste popolari	42
4.5.19. Locali di consumo pasti - Refettori	43
CAPITOLO 6	44
Esercizi di deposito	44
4.6.1. Autorizzazioni	44
4.6.2. Requisiti delle strutture di deposito	44
4.6.3. Attrezzature per la conservazione	45
4.6.4. Collocazione delle merci depositate nei magazzini	45
4.6.5. Merci consentite	45
4.6.6. Disinfestazione e derattizzazione	45
4.6.7. Movimento veicoli	45
4.6.8. Norme di sicurezza e igiene del lavoro	46
4.6.9. Personale addetto	46
CAPITOLO 7	47
Distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari	47
4.7.1. Disposizioni generali	47
4.7.2. Comunicazione dell'installazione	47
CAPITOLO 8	48
Mezzi di trasporto delle sostanze alimentari	48
4.8.1. Norme generali	48
4.8.2. Autorizzazione sanitaria per trasporto di sostanze alimentari	48
4.8.3. Domande per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria	49
4.8.4. Registro delle autorizzazioni	49
4.8.5. Idoneità del veicolo al trasporto delle sostanze alimentari	49
4.8.6. Requisiti di cisterne e contenitori	50
4.8.7. Condizioni di temperatura durante il trasporto	50
4.8.8. Attestazione di idoneità	50

CAPITOLO 9	51	
Acqua destinata al consumo umano		51
4.9.1. Disposizioni generali	51	
4.9.2. Attingimento dell'acqua	51	
4.9.3. Chiusura fonti di approvvigionamento		51
4.9.4. Fonti non autorizzate	52	
4.9.5. Casi di inadempienza	52	
4.9.6. Caratteristiche costruttive	52	
4.9.7. Pozzi a scavo	52	
4.9.8. Rubinetto per prelievi	52	
4.9.9. Installazione dei contatori	52	
4.9.10. Controlli interni	53	
4.9.11. Aree di salvaguardia	53	
4.9.12. Zona di protezione assoluta		53
4.9.13. Zona di rispetto	53	
4.9.14. Trattamenti di potabilizzazione		54
4.9.15. Trattamento domestico dell'acqua		54
4.9.16. Accesso alle strutture	54	
4.9.17. Segnalazione di variazioni	55	
4.9.18. Ricerca e sfruttamento di nuove risorse di approvvigionamento	55	
4.9.19. Divieti o limitazioni all'uso dell'acqua.		55
4.9.20. Rifornimenti idrici delle industrie alimentari	55	
 CAPITOLO 10	 56	
Pane pasta e sfarinati	56	
4.10.1. Vendita al pubblico	56	
4.10.2. Conservazione ed esposizione del pane		56
4.10.3. Modalità di vendita	56	
4.10.4. Trasporto del pane con automezzi		56
4.10.5. Contenitori per il commercio del pane		57
4.10.6. Distinta di accompagnamento		57
4.10.7. Pane grattugiato	57	
 CAPITOLO 11	 58	
Latte e derivati	58	
4.11.1. Latte ammesso alla vendita		58
4.11.2. Latte per il consumo diretto	58	
4.11.3. Caratteristiche strutturali e igieniche dei centri di raccolta e bonifica del latte	59	
4.11.4. Latte crudo	59	
4.11.5. Latte presso i centri e i punti di vendita		59
4.11.6. Conservazione del latte	60	
4.11.7. Rivendite di latte	60	
4.11.8. Derivati del latte	60	

4.11.9. Panna posta in commercio	60
4.11.10. Panna destinata a successive trasformazioni	60
4.11.11. Norma di salvaguardia	60
CAPITOLO 12	61
Gelati	61
4.12.1. Autorizzazioni	61
4.12.2. Locali di produzione	61
4.12.3. Vendita ambulante o in chioschi	61
4.12.4. Preparazione estemporanea di gelati	61
4.12.5. Frequenza dei controlli sulla produzione	62
4.12.6. Campionamento di saggio	62
4.12.7. Caso di esito sfavorevole	62
4.12.8. Pulizia degli utensili e delle apparecchiature di produzione	62
4.12.9. Modalità igieniche di produzione	63
4.12.10. Residui scongelati	63
4.12.11. Banchi di vendita	63
4.12.12. Pulizia degli utensili e delle apparecchiature per la vendita	63
4.12.13. Contenitori per la vendita ambulante dei gelati preconfezionati	64
CAPITOLO 13	65
Prodotto ortofrutticoli - funghi - tartufi	65
4.13.1. Vendita	65
4.13.2. Esercizi di vendita - Autorizzazioni	65
4.13.3. Igiene dei prodotti in vendita	65
4.13.4. Funghi	65
4.13.5. Funghi freschi - Specie di cui è ammessa la vendita	66
4.13.6. Funghi freschi coltivati	68
4.13.7. Funghi condizionati	68
4.13.8. Funghi secchi	69
4.13.9. Funghi secchi - caratteristiche e modalità di vendita	70
4.13.10. Visto di frontiera	71
4.13.11. Raffigurazioni sulla confezione	71
4.13.12. Tartufi	71
CAPITOLO 14	72
Norma transitoria	72
4.14.1. Modalità di adeguamento	72

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

4.01.01. Ambiti di vigilanza

La vigilanza e il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata alla preparazione di prodotti alimentari, vengono esercitati in qualsiasi luogo di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita, distribuzione e consumo sulle materie prime, sui semilavorati e sui prodotti finiti, sui locali, sugli impianti, sui macchinari, sugli utensili, sui recipienti, sui contenitori, sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti, sui mezzi di trasporto e sul personale, da parte degli organi ed uffici previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Ferme restando le competenze del Ministero della Sanità, la vigilanza su quanto sopra è esercitata dai Servizi e dai Presidi dell'USSL per quanto di competenza.

Ai fini del presente Regolamento per Servizio n. 1 e Servizio n. 4 si intendono attualmente il Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e Tutela della Salute nei luoghi di lavoro e il Servizio di Medicina Veterinaria della USSL.

4.01.02. Interventi degli organi di vigilanza

Qualora vengano riscontrate deficienze, irregolarità, inconvenienti ai locali e alle attrezzature adibiti alla produzione, preparazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari, i titolari o conduttori devono provvedere alla relativa eliminazione secondo le prescrizioni e i termini fissati dall'E.R..

Se gli interessati non avranno provveduto in conformità a quanto sopra, salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti vigenti, fino ad avvenuto adeguamento:

1) per le attività soggette ad Autorizzazione Sanitaria, potrà esserne prevista la sospensione da parte dell'E.R. in relazione alla gravità della violazione riscontrata;

2) per le attività non soggette ad Autorizzazione Sanitaria, il Sindaco, ricevuta la segnalazione da parte del Servizio n. 1 e/o del Servizio n. 4 secondo le rispettive competenze, potrà disporre la sospensione della Autorizzazione Amministrativa.

I provvedimenti di cui al comma precedente comportano la sospensione dell'attività. L'avvenuto adeguamento deve essere comunicato al Servizio n. 1 e/o al Servizio n. 4, secondo le rispettive competenze, per le opportune verifiche.

L'E.R., nei casi in cui si possono ravvisare pericoli per la salute pubblica, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 15 della L. 283/62 e dall'art. 22 del D.P.R. 327/80.

Il Sindaco, ricevuta comunicazione di tali provvedimenti, pone in atto gli interventi di competenza.

4.01.03. Libretto di idoneità sanitaria

Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, somministrazione e vendita delle sostanze alimentari, così come previsto dall'art. 37 del D.P.R. 327/80, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della L. 283/62.

Il rilascio del libretto deve essere chiesto all'E.R. cui fa capo il Comune di residenza o di abituale dimora del richiedente; l'E.R. provvede al rilascio previa verifica dei requisiti igienico-sanitari di cui al successivo art. 4.1.6., avvalendosi dei Servizi e dei Presidi zionali e multizonali della USSL.

Quando il richiedente proviene da altro comune facente capo ad altro E.R., dovrà essere prodotta una dichiarazione la quale attesti che all'interessato, non era stato rilasciato in precedenza, ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneità sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.P.R. 327/80.

4.01.04. Conservazione e rinnovo del libretto di idoneità sanitaria

Il libretto è valido un anno e deve essere custodito presso il posto di lavoro.

Gli esercenti il commercio ambulante e gli addetti al trasporto, per i quali sia necessario il libretto di idoneità sanitaria, devono tenere il libretto medesimo nel luogo in cui effettuano la vendita o sul mezzo di trasporto a seconda dell'attività esercitata.

Chi presta la propria opera presso più imprese deve essere in possesso di fotocopia autenticata del libretto di idoneità sanitaria da conservarsi sul luogo o sui luoghi di lavoro diversi dal quello presso cui è custodito il libretto originale.

Il libretto deve, comunque, essere esibito ad ogni richiesta delle autorità preposte alla vigilanza.

L'E.R. cui fa capo il Comune di lavoro del titolare del libretto può compatibilmente con le proprie esigenze effettuare gli accertamenti relativi al rinnovo.

In tal caso, se diverso, dovrà esserne data comunicazione all'E.R. che ha disposto il rilascio e presso cui è istituito lo schedario di cui al quarto comma dell'art. 37 del D.P.R.327/80.

4.01.05. Commissioni di vigilanza sulle mense per le collettività e visite guidate

I componenti delle commissioni per la vigilanza sulle mense nelle fabbriche, nelle scuole e in altre collettività sono ammessi nei locali dove si producono, preparano, manipolano ed immagazzinano sostanze alimentari per la mensa, dopo aver conseguito apposito nulla-osta dal Servizio n. 1 nel quale sarà specificato il divieto a venire in contatto con gli alimenti e ad usare i servizi igienici destinati al personale addetto.

Il nulla-osta deve essere custodito dal responsabile della produzione della struttura presso cui viene svolta la vigilanza.

Il responsabile della produzione è altresì, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni.

4.1.6. Accertamenti per il rilascio del libretto di idoneità sanitaria

Il libretto di idoneità sanitaria viene rilasciato previa verifica del possesso di opportuni requisiti, in relazione alla specifica attività svolta, secondo protocolli stabiliti dal Responsabile del Servizio n. 1 a seguito di:

- a) visita medica tendente ad appurare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle mansioni di alimentarista;
- b) eventuali accertamenti specialistici e/o di laboratorio sulla scorta dell'esito della visita medica di cui alla precedente lettera a);
- c) eventuali accertamenti tendenti ad escludere lo stato di portatore cronico di agenti patogeni quali, in particolare, Salmonelle nelle feci e Stafilococchi enterotossici nel rinofaringe;
- d) verifica dell'avvenuta acquisizione teorica e pratica di nozioni comportamentali corrette sotto il profilo igienico-sanitario relativamente ad ambienti di lavoro, lavorazioni, conservazione degli alimenti, abbigliamento e cura della persona, concetti generali inerenti la prevenzione delle malattie a trasmissione oro-fecale e delle tossinfezioni alimentari.

4.1.7. Accertamenti per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria

In occasione del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria si procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui al precedente art. 4.1.6.

4.1.8. Accertamenti estemporanei

L'E.R. competente al rilascio e/o al rinnovo del libretto di idoneità sanitaria può disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui trattasi ed adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica.

4.1.9. Segnalazione dei casi sospetti

Ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. 327/80, i titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di:

- segnalare immediatamente all'E.R. per l'adozione degli eventuali provvedimenti i casi sospetti di malattie infettive e/o contagiose del personale dipendente;
- richiedere al personale dipendente assentatosi per causa di malattia per oltre 5 giorni, una certificazione medica dalla quale risulti che il lavoratore non presenta pericoli di contagio dipendenti dalla malattia.

4.1.10. Abbigliamento e requisiti igienici di comportamento

Il personale comunque addetto alla produzione e preparazione di sostanze alimentari negli stabilimenti industriali e nei laboratori di produzione, nelle cucine delle mense, dei ristoranti, delle tavole calde, delle tavole fredde, e di attività assimilabili, dei centri di ristorazione collettiva, delle feste popolari deve avere l'abbigliamento conforme a quanto previsto dall'art. 42 del D.P.R. 327/80.

Il personale che nelle strutture di cui sopra è addetto alla sola somministrazione o vendita può essere esentato dall'obbligo del copricapo.

In ogni caso il personale, oltre a quanto previsto al precedente art. 4.1.6. deve curare la pulizia personale e quella del proprio abbigliamento.

4.1.11. Autorizzazione sanitaria

Si considerano soggetti ad autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della l. 283/62 e dell'art. 25 del D.P.R. 327/80:

- 1) l'esercizio di stabilimenti o laboratori di produzione preparazione e confezionamento, nonché i depositi all'ingrosso delle sostanze alimentari;
- 2) i magazzini di deposito della grande distribuzione al dettaglio non fisicamente annessi agli esercizi di vendita;

3) i magazzini degli esercenti il commercio ambulante;

4) i laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita al dettaglio e/o di somministrazione; si considerano annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che, quand'anche non direttamente comunicanti, destinano la loro produzione alla vendita al dettaglio o alla somministrazione nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio;

5) i depositi degli spedizionieri.

E' altresì soggetta ad autorizzazione sanitaria l'attività di preparazione di sostanze alimentari negli esercizi alberghieri e affini, comprese le mense delle scuole, le mense aziendali, i complessi turistici di cui alla L. 326/58 e le strutture agrituristiche di cui alla L. 730/85, le case di riposo, le strutture socio-assistenziali in genere, escluse quelle con caratteristiche e dimensioni di tipo familiare.

4.1.12. Modalità di rilascio dell'autorizzazione sanitaria

L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente articolo viene rilasciata dall'E.R. in cui hanno sede le attività di cui al medesimo articolo previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, degli utensili e del personale addetto almeno sotto l'aspetto dei requisiti organizzativi (numero addetti, turni di rotazione, suddivisione delle mansioni, ecc.).

Precedentemente alla presentazione della domanda di autorizzazione sanitaria, l'interessato può chiedere al Servizio n. 1 o al Servizio n. 4, secondo le rispettive competenze, il rilascio, sulla base della documentazione esibita, di un parere preventivo all'allestimento dei locali e degli impianti.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 327/80, l'interessato comunicherà l'avvenuto allestimento dei locali e degli impianti, richiedendone l'ispezione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Per quanto attiene i requisiti specifici si rimanda ai rispettivi articoli dei successivi capitoli.

I requisiti ivi specificati devono essere rispettati nel caso di avvio di nuove attività

Per quanto concerne le modificazioni alle attività esistenti soggette ad autorizzazione sanitaria ed annesse ad esercizi di somministrazione o vendita, può essere consentito derogare ai requisiti richiesti in caso di comprovata impossibilità tecnica, adottando soluzioni alternative, giudicate idonee dal Responsabile del Servizio n. 1 e/o n. 4, secondo le rispettive competenze.

Tali soluzioni comporteranno la annotazione di condizioni vincolanti sull'autorizzazione sanitaria.

4.1.13. Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione sanitaria

La documentazione necessaria a corredo dell'autorizzazione sanitaria è definita da protocolli stabiliti dai Responsabili del Servizio n. 1 e 4 secondo le rispettive competenze, in accordo con quanto specificato dall'articolo 26 del D.P.R. 327/80 e da altre normative vigenti.

4.1.14 Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti industriali

Per l'apertura di stabilimenti industriali, la documentazione di cui sopra, al fine di consentire un'effettiva analisi preventiva, dovrà essere specificata come segue:

- planimetria in pianta, sezione, in scala 1:100 degli ambienti con indicata superficie, altezza, rapporti aeroilluminanti, destinazione d'uso dei locali;
- schema rete di fognatura;
- descrizione dei processi tecnologici da realizzare;
- distribuzione spaziale (lay-out) degli impianti;
- descrizione delle principali macchine inserite;
- descrizione delle aree di deposito e di immagazzinaggio momentaneo e definitivo;
- diagramma di flusso delle sequenze operative;
- descrizione delle procedure di controllo di qualità;
- descrizione dei protocolli di sanificazione;
- elenco degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici da impiegarsi;
- licenza d'uso.

4.1.15. Esposizione dell'autorizzazione sanitaria

I titolari delle attività di cui all'art. 4.1.11. devono esporre l'autorizzazione sanitaria in modo ben visibile.

CAPITOLO 2

Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento

4.2.1. Locali degli stabilimenti e laboratori di produzione

Ai fini dell'ottenimento della autorizzazione sanitaria di cui al precedente art. 4.1.11., gli stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, fatti salvi i requisiti previsti da leggi o regolamenti speciali, devono essere conformi alle caratteristiche di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 327/80, nonché dalle norme del presente Regolamento.

I requisiti di cui al presente capitolo si applicano, sulla base di opportune verifiche degli organi di vigilanza, anche ai centri di preparazione pasti destinati alla ristorazione collettiva.

Gli stabilimenti e i laboratori di cui sopra non devono essere collocati in zone che, per particolari condizioni di inquinamento o insalubrità, possano compromettere le caratteristiche del prodotto finale.

Ai fini del presente Regolamento per locale o servizio annesso si intende qualsiasi locale o servizio che sia funzionalmente collegato agli stabilimenti o laboratori di cui al primo comma del presente articolo.

4.2.2. Caratteristiche dei locali

I locali di cui al precedente art. 4.2.1. non devono avere comunicazione diretta con i w.c. o con i locali di abitazione e non devono essere impiegati in alcun modo per sosta o dimora di persone; e comunque per usi non attinenti l'attività autorizzata.

Deve inoltre essere previsto un apposito locale o spazio per la centrale termica o per gli impianti o le apparecchiature termiche, secondo le specifiche disposizioni di legge.

Nei predetti locali deve essere consentito un agevole accesso alle apparecchiature, sia per il loro utilizzo specifico sia per le operazioni di pulizia, sanificazione e manutenzione; i percorsi ed i passaggi, qualora destinati anche a mezzi di movimentazione, devono avere larghezza superiore di almeno 70 cm all'ingombro massimo dei mezzi; in ogni caso i percorsi non devono sovrapporsi alle postazioni di lavoro; devono essere disponibili postazioni di lavoro che non si intralcino reciprocamente.

Oltre alle caratteristiche di cui sopra, i limiti minimi di cubatura, altezza e superficie per aziende che occupino più di 5 addetti, sono fissati dall'art. 6 del D.P.R. 303/56.

L'aerazione deve essere assicurata con continuità, ricorrendo anche ad idonei mezzi di ventilazione sussidiaria e di ventilazione meccanica o ad impianto di condizionamento riconosciuto idoneo.

Non è consentito l'impiego di apparecchi ozonizzatori e/o di deodoranti chimici.

Le pareti devono essere intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a m. 2, con materiali di colore chiaro, impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili; i soffitti devono essere di materiale idoneo, tale da non creare inconvenienti alle sostanze alimentari; i pavimenti devono avere superficie unita e impermeabile.

Nei locali ove vi sia possibile sversamento di liquido sui pavimenti, questi devono avere caratteristiche antiscivolo e pendenze verso un adeguato numero di fognoli muniti di chiusura idraulica.

Gli spigoli ed i raccordi tra pavimento e parete e tra parete e parete devono avere sagoma curva.

Laddove le lavorazioni lo richiedano dovrà essere previsto un numero sufficiente di lavandini, collocati nelle vicinanze delle postazioni di lavoro, di cui almeno uno attrezzato anche come lavamani, con le caratteristiche di cui all'art. 4.2.10.

Dovranno essere posti in atto i necessari dispositivi per la lotta contro insetti, roditori ed altri animali (es.: reticelle, tende, trappole luminose).

4.2.3. Stabilimenti industriali con annessi reparti di vendita

Gli stabilimenti industriali, nel caso abbiano annessi reparti di vendita, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4.2.2., debbono avere:

a) un locale o vano deposito, a seconda del tipo di prodotto, comunicante o facilmente raggiungibile attraverso un percorso protetto e con attrezzature idonee per la conservazione dei prodotti;

b) un locale per la vendita, con le caratteristiche di cui al successivo art. 4.3.2..

4.2.4. Laboratori artigianali

I laboratori artigianali non annessi ad esercizi di vendita al dettaglio o di somministrazione devono avere:

a) un locale esclusivamente destinato alla produzione;

b) locali di deposito di adeguate dimensioni per la conservazione, con spazi ed attrezzature idonee, separati per materie prime, prodotti finiti ed imballaggi;

c) servizi igienici, annessi, costituiti da latrina e antilatrina, ad uso esclusivo del personale ed in numero adeguato, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 4.2.10.

d) spogliatoio costituito da locale o spazio adeguatamente separato dai locali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Gli spogliatoi devono avere le caratteristiche di cui al 4.2.11.

e) docce, in numero adeguato al personale, laddove il tipo di lavorazione ne consigli l'uso e più precisamente almeno una doccia con antidoccia in relazione a 20 utilizzatori potenziali contemporanei.

4.2.5. Laboratori artigianali annessi ad esercizi di vendita

I laboratori artigianali annessi agli esercizi di sola vendita al dettaglio e/o somministrazione oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4.2.4. devono essere provvisti di un locale esclusivamente destinato alla vendita, con le caratteristiche di cui al successivo art. 4.3.2.

4.2.6. Dergoghe

L'E.R. può consentire in particolari casi anche in relazione all'esigenza tecnologica del processo produttivo che i locali di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 28 del D.P.R. 327/80 e di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4.2.4. siano riuniti in un unico locale di adeguata superficie ed adeguatamente attrezzato.

4.2.7. Impianti di lavorazione

I predetti stabilimenti e laboratori devono essere, inoltre, provvisti di impianti, attrezzature, utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico-sanitario in base alle norme in vigore, costituiti in modo da evitare il ristagno dei prodotti in lavorazione e da consentire la facile, rapida e completa pulizia di tutte le parti destinate a venire in contatto con gli alimenti o ad essere manipolate dagli addetti.

Le linee di produzione devono essere ordinate secondo il progressivo perfezionamento del prodotto, evitando, per quanto tecnologicamente possibile, la promiscuità di operazioni non sequenziali e la contaminazione dall'ambiente.

Le linee di produzione devono, inoltre, essere separate per materia prima e/o per prodotti finiti (cioè non deve verificarsi promiscuità di lavorazione) e devono essere previsti idonei accorgimenti fisici e tecnici atti ad evitare la frammistione con altri prodotti estranei alla lavorazione in corso.

Qualora la medesima attrezzatura venga usata per lavorazioni successive diverse, si deve procedere ad accurata pulizia.

4.2.8. Strutture di deposito

Le strutture di deposito devono avere caratteristiche costruttive e condizioni termoigrometriche in relazione ai generi depositati.

Qualora nei locali di deposito si verifichi permanenza di persone, i requisiti strutturali devono essere analoghi a quelli dei locali di produzione di cui ai precedenti articoli 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. e 4.2.5., in quanto applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene del lavoro e di quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento.

4.2.9. Acqua potabile

La rete di distribuzione interna e gli eventuali serbatoi dell'acqua potabile devono essere costruiti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile inquinamento.

Ove l'approvvigionamento idrico avvenga non solo a mezzo del pubblico acquedotto, la rete di distribuzione non proveniente dal pubblico acquedotto non vi deve essere collegata e dovrà essere resa riconoscibile.

Il titolare del laboratorio o dello stabilimento è penalmente responsabile della qualità dell'acqua impiegata nel ciclo di produzione.

E' obbligo del titolare provvedere ai periodici controlli analitici di gestione di cui all'art. 13 del D.P.R. 236/88, conservandone i referti presso la sede dell'impianto per i controlli ispettivi.

Il titolare è altresì tenuto a comunicare il programma dei controlli e le eventuali successive variazioni con l'indicazione dei parametri e della periodicità, ed a conservare gli esiti.

Le acque utilizzate per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, la immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, mediante incorporazione o contatto e che possono avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale, non possono superare i valori dei parametri microbiologici e tossicologici di cui alle tabelle D ed E dell'allegato I al

D.P.R. 236/88, nonché degli altri parametri il cui mancato rispetto possa pregiudicare la salubrità del prodotto finale.

4.2.10. Servizi igienici

I locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante, dotato di porta a ritorno automatico, debbono avere pavimenti e pareti, fino ad altezza di m. 2 in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1,00; l'antibagno di superficie minima di mq 1,00; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3,00.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato come spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.

I gabinetti dovranno essere in numero non inferiore a quanto previsto dalle indicazioni contenute nel D.P.R. 303/56.

La carta igienica deve essere posta in contenitore protettivo, atto ad evitare insudiciamenti.

Il lavamani, posto esclusivamente nell'antibagno, deve essere azionato con comando non manuale, preferibilmente non a gomito, così come lo scarico del WC, e dotato di erogatore di sapone liquido e salviettine monouso.

All'interno dei gabinetti devono essere collocati appositi contenitori per rifiuti, con coperchio a tenuta azionato a pedale.

4.2.11. Docce e spogliatoi

Le docce, ove previste, debbono essere in numero adeguato a seconda del tipo di lavorazione e, comunque, non meno di 1 ogni 20 lavoratori.

Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq 10 e comunque non meno di mq 1,00 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m 1,80 dal pavimento; devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale.

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolabili, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56;

4.2.12. Dispositivi per lo smaltimento dei rifiuti

Per lo smaltimento delle acque luride devono essere previsti canalizzazioni e scarichi e, se necessario, impianti di depurazione a norma delle vigenti disposizioni.

Gli organi di vigilanza possono in ogni momento richiedere la documentazione relativa allo scarico o quella relativa all'allacciamento alla pubblica fognatura.

I rifiuti solidi e semisolidi debbono essere allontanati, di continuo o comunque al più presto, dalle aree e dai locali di lavorazione e confezionamento, con acqua o, eventualmente, con appropriata attrezzatura per evitare l'inquinamento delle sostanze destinate all'alimentazione.

Il materiale di rifiuto deve essere smaltito in modo tale da non favorire la presenza di insetti, roditori ed altri animali.

I contenitori di rifiuti e immondizie devono essere chiudibili e mantenuti chiusi, posti a congrua distanza dai locali di lavorazione in aree opportunamente protette.

Lo smaltimento deve avvenire nei modi previsti dalla legge.

4.2.13. Pulizia dei locali e degli impianti

I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili di cui agli articoli precedenti, devono essere mantenuti nelle condizioni richieste dall'igiene mediante operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia.

Essi, dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti e prima dell'utilizzazione, devono essere lavati abbondantemente con acqua potabile per assicurare l'eliminazione di ogni residuo.

Le modalità con le quali si procede alla sanificazione della linea di produzione devono essere dettagliatamente descritte in un protocollo da esporre nei locali di produzione.

Prodotti e materiali di pulizia dovranno essere conservati in apposito spazio chiuso.

4.2.14. Controlli di qualità

Gli stabilimenti industriali e laboratori che adottano dei controlli analitici di qualità delle materie prime, delle fasi di trasformazione e del prodotto finito, ne conservano documentazione a disposizione per i controlli ispettivi per almeno due anni.

CAPITOLO 3

Esercizi di vendita al pubblico

4.3.1. Autorizzazione amministrativa per aprire, rilevare, trasferire o modificare esercizi di vendita di alimenti e/o bevande.

Autorizzazione per esercizi che commerciano particolari sostanze alimentari

Chiunque intenda aprire, rilevare, trasferire o, comunque, modificare un esercizio di vendita di alimenti e/o bevande deve munirsi dell'autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Sindaco a norma della legge 11/6/1971 n.426, e del relativo regolamento di esecuzione di cui al D.M. 375/88.

L'esercizio dell'attività sulla base dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente, è subordinato all'accertamento, da parte del Servizio n. 1 e/o del Servizio n. 4, secondo le rispettive competenze, del rispetto della normativa igienico-sanitaria.

Si fa comunque salva l'applicazione delle norme speciali che prescrivono il rilascio di una speciale autorizzazione.

4.3.2. Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita al pubblico

Gli esercizi di vendita al pubblico in sede fissa devono essere composti, almeno, da:

a) un locale per la vendita con accesso diretto dalla via pubblica o di uso pubblico e con spazi liberi per la circolazione della clientela di larghezza utile non inferiore a cm 100, con superficie calpestabile complessiva non inferiore a m² 8, nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di accessibilità e visitabilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria (da accertarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale);

b) un vano contiguo aerato in maniera indipendente, in comunicazione diretta con il locale di vendita e, in rapporto alla specifica attività svolta, munito di lavabo e/o lavamani con le caratteristiche di cui al precedente art. 4.2.10;

c) uno o più servizi igienici funzionalmente collegati, costituiti da locale WC con vano antistante ad uso esclusivo degli addetti, con i requisiti di cui al precedente art. 4.2.10.

I predetti locali devono avere i requisiti di cui al precedente art. 4.2.2. laddove la tipologia lo richieda.

4.3.3. Attrezzature

Le suppellettili, gli scaffali, le attrezzature, gli utensili devono essere costruiti di materiale inalterabile, resistente all'uso ed impermeabile, tenuti sempre in accurato stato di pulizia e manutenzione e in buono stato di conservazione.

Quando l'esercizio effettui la vendita di alimenti e bevande per cui sia espressamente prevista una temperatura di conservazione, gli armadi e le vetrine a temperatura controllata devono essere muniti di un termometro atto a misurare la temperatura dell'ambiente di conservazione, visibile dall'acquirente, per le merci in esposizione.

Gli impianti per il lavaggio delle stoviglie devono essere forniti di acqua potabile corrente e di scarichi raccordati, mediante sifoni idraulici, alla fognatura.

4.3.4. Protezione e conservazione delle sostanze alimentari

Le sostanze alimentari devono essere riparate dalle mosche dagli altri insetti e da altre cause di inquinamento, mediante i dispositivi previsti dal precedente art. 4.2.2., non possono essere depositate direttamente sul pavimento, ma da esso sollevate in modo da consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

Le vetrine di custodia e di esposizione delle merci e delle derrate vendute sfuse non devono essere aperte da parte dell'acquirente e devono garantire le condizioni di corretta conservazione.

Le vetrine e i banchi di vendita devono essere protetti da ogni causa di inquinamento con opportuni dispositivi; le lampade delle vetrine di custodia devono essere dotate di sistema di protezione.

4.3.5. Raccolta e smaltimento dei rifiuti

I negozi di vendita e di distribuzione di generi alimentari devono essere dotati, di idonei sistemi per la raccolta di rifiuti, quali ad esempio:

- a) contenitori lavabili e disinfettabili muniti di sacco impermeabile, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura non manuale, di capacità adeguata;
- b) contenitori a sacco a perdere con struttura rigida di supporto, adeguatamente coperti, di capacità adeguata;
- c) altri contenitori rigidi, lavabili e impermeabili muniti di coperchio a perfetta tenuta di capacità adeguata e con sistema di apertura non manuale.

I contenitori di cui sopra devono essere tenuti in luogo appartato. Quotidianamente i rifiuti devono essere allontanati dai locali ed i contenitori accuratamente puliti e disinfettati.

4.3.6. Animali o elementi estranei

Fatte salve le eccezioni di legge, negli esercizi di vendita non potrà essere consentito introdurre animali. E' altresì vietato detenere qualsiasi altra cosa in grado di pregiudicare la salubrità degli alimenti.

4.3.7. Disinfestazione e derattizzazione

I negozi e i depositi annessi, ove necessario, devono essere sottoposti, a cura del proprietario, a periodica disinfestazione e derattizzazione con mezzi efficaci ed innocui per i generi alimentari, fatte salve le istruzioni che potranno essere impartite dal Servizio n. 1 e/o 4 secondo competenza.

4.3.8. Vendita di prodotti surgelati

Chi intende vendere esclusivamente prodotti surgelati deve munirsi dell'attestato di idoneità dei locali di cui all'art. 3 della L. 27/1/68 n. 32, rilasciato dal Responsabile del Servizio n. 1, previa verifica della esistenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e della apparecchiatura frigorifera prevista dalle vigenti disposizioni (D.M.15/6/71 e ss. mm.).

In ogni caso le apparecchiature frigorifere devono essere conformi alle vigenti disposizioni.

La vendita dei prodotti surgelati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D. L.vo 110/92.

E' vietata la vendita promiscua di surgelati e congelati.

4.3.9. Carta o altro materiale per avvolgere sostanze alimentari

I fogli di carta o di materiale di altro genere, destinati ad avvolgere con contatto diretto derrate alimentari devono essere conformi alle norme in relazione all'alimento avvolto, devono essere custoditi in appositi cassette, contenitori o dispositivi che li proteggano dalla polvere o da contatti di qualsiasi specie.

I fogli suddetti, oltre a non recare iscrizioni a stampa nella parte che va a contatto diretto delle derrate alimentari, devono essere estratti dai contenitori protettivi man mano che se ne presenti la necessità di impiego.

4.3.10. Modalità di vendita di alimenti e bevande non in confezione sigillata

La vendita di alimenti senza involucro, sfusi o previo frazionamento e che possono essere consumati senza preventiva sbucciatura o lavaggio o cottura, dovrà essere effettuata attuando particolari accorgimenti in modo da evitare il contatto diretto degli alimenti con le mani, ricorrendo all'uso di idonei strumenti.

Qualora il personale degli esercizi di vendita attenda promiscuamente sia alla manipolazione dei generi alimentari, sia al maneggio della moneta, la vendita di generi alimentari non preconfezionati, ad eccezione della frutta e della verdura fresca che non sia stata sbucciata, tagliata, o abbia subito trattamenti o che possa essere consumata solo dopo sbucciatura e/o cottura, dovrà essere effettuata con le modalità di cui al precedente comma.

4.3.11. Divieti per gli acquirenti

E' fatto sempre divieto agli acquirenti di toccare e scegliere con le mani nude la merce non protetta.

Il titolare o il gerente dell'esercizio deve pubblicizzare tale divieto mediante apposizione di cartelli da esporre nelle immediate adiacenze della merce in vendita.

4.3.12. Vendita di generi diversi

Negli esercizi di cui al presente capitolo nei quali si effettua la vendita di sostanze alimentari e non, le diverse merci devono essere depositate ed esposte in scaffalature, reparti o scompartimenti ben distinti e separati, atti ad evitare rischi di contaminazione o alterazione.

4.3.13. Vendita di sostanze pericolose e/o nocive

Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, le sostanze corrosive, caustiche, infiammabili o, comunque, pericolose o nocive possono essere detenute e/o vendute solo se in confezioni originali e sigillate.

4.3.14. Esposizione all'esterno

L'autorità comunale può consentire l'esposizione di alimenti all'esterno degli esercizi di vendita a condizione che vi siano idonei mezzi di conservazione e di

protezione al fine di difendere i prodotti stessi da ogni eventuale forma di inquinamento.

I prodotti alimentari, ancorché confezionati, esposti in aree con traffico veicolare, dovranno essere collocati in vetrinette o altre protezioni simili idonee.

4.3.15. Chioschi - Generi consentiti

Nei chioschi, installati in un posto fisso ed autorizzati dal Sindaco su parere conforme del Servizio n. 1 e/o 4, in relazione alle caratteristiche strutturali ed alle attrezzature, in funzione delle garanzie igienico-sanitarie offerte, può essere consentita la vendita dei generi alimentari per i quali la normativa vigente non prevede espresso divieto e più precisamente:

- a) frutta e verdura;
 - b) funghi e tartufi;
 - c) birra, bibite analcoliche in confezioni originali e sigillate o bibite alla spina;
 - d) prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti di vetro, chiusi con coperchio sigillato, in buste di laminati termosaldati;
 - e) biscotti e dolci in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione della pasticceria a base di crema e panna;
 - f) formaggi, burro, margarina e semiconserve;
 - g) conserve di prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;
 - h) gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata, o sfusi in coni e/o bicchierini a perdere nel rispetto delle modalità di cui al successivo Capitolo 4.12;
 - i) surgelati, purché il chiosco sia dotato di idonee attrezzature previste dalla legge e quindi in possesso dell'attestato di cui al precedente art. 4.3.8.
- Per gli alimenti deperibili è necessario mantenere la catena del freddo.

La frutta e la verdura vanno tenute in cestelli sollevati dal pavimento di almeno 20 cm.

Qualora venga esercitata anche attività assimilabile a laboratorio di preparazione è necessaria anche l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della L. 283/62 nel rispetto dei requisiti di cui al successivo Capitolo 4.5.

Salvo il fatto che la struttura disponga di idoneo impianto per il lavaggio delle stoviglie, la somministrazione di angurie a fette e delle bibite è consentita solo utilizzando oggetti monouso (bicchieri, posate, piatti ecc.).

4.3.16. Chioschi - caratteristiche strutturali

I chioschi devono essere costruiti in muratura o in legno o in altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio n. 1 e/o 4 e devono essere lontani da fonti di insalubrità o insudiciamento.

L'esposizione delle merci all'esterno del chiosco deve avvenire con le modalità di cui al precedente art. 4.3.14.

I chioschi devono avere pavimenti di materiale lavabile, impermeabile, unito e compatto, pareti lavabili, impianti di acqua corrente nonché idoneo sistema di raccolta dei rifiuti solidi e di canalizzazione e smaltimento dei rifiuti liquidi, dotato di idoneo sifone intercettatore.

Devono possedere almeno un piano di lavoro in materiale impermeabile, lavabile ed inossidabile, compatto ed unito.

Devono essere dotati di servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto con requisiti di cui all'art. 4.2.10.

Devono, inoltre, essere dotati di idonei mezzi di conservazione in relazione alla natura delle sostanze alimentari poste in vendita.

CAPITOLO 4

Attività di commercio su aree pubbliche

4.4.1. Attività di commercio su aree pubbliche - Norme generali -

Salvo espressi divieti (come latte fresco pastorizzato e pane) l'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla L. 112/91 e dal relativo regolamento di esecuzione - D.M. 248/93, dal D.P.R. 327/80, dalla L.R. 22/88 e dalle norme del presente regolamento.

4.4.2. Area di commercio a posto fisso

L'area su cui si svolge il commercio a posto fisso viene individuata con le modalità previste dalla L. 112/91, dal D.M. 248/93 e dalla L.R. 22/88, su conforme parere dei Responsabili dei Servizi 1 e 4, sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

1) essere ubicata in zone che non presentino pericoli di inquinamento per gli alimenti esposti dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti.

Non è consentito l'ingresso ad autoveicoli a motore estranei alle attività di vendita nell'area di mercato durante l'orario di vendita;

2) prevedere spazi riservati alla sola vendita di sostanze alimentari;

3) essere dotata di congruo numero di contenitori per rifiuti solidi con coperchio a tenuta;

4) avere pavimentazione impermeabile ed essere collegata alla fognatura con apposita pendenza verso sistemi di raccolta onde evitare il ristagno di acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;

5) essere dotata di congruo numero di punti di erogazione di acqua potabile;

6) essere dotata di congruo numero di punti di erogazione di energia elettrica.

L'area deve essere pulita nelle ore immediatamente successive e i rifiuti solidi devono essere asportati in giornata.

Indipendentemente dal fatto che detta area possa trovarsi in un complesso al coperto, devono essere previsti servizi igienici separati per il personale in misura non inferiore a 1 ogni 25 punti vendita totali (anche non alimentari) e per la clientela in numero adeguato con almeno 1 servizio conforme al D.P.R. 384/78.

Detti servizi devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 4.2.10.

4.4.3. Assegnazione degli spazi

Gli spazi di vendita nell'area di cui al precedente articolo sono assegnati in modo da garantire criteri di omogeneità rispetto ai prodotti venduti e alle modalità di vendita.

4.4.4. Commercio a posto fisso - Autorizzazione e requisiti

Oltre a quanto già stabilito da leggi speciali, il commercio a posto fisso assegnato su suolo pubblico, anche in occasione di mercati, fiere, ecc., deve essere autorizzata dall'autorità amministrativa competente ai sensi della L. 112/91 previa:

- a) acquisizione di copia della autorizzazione sanitaria relativa al deposito in cui vengono conservati i generi alimentari da porre in vendita, rilasciata dalla USSL competente per territorio;
- b) parere favorevole, rilasciato dalla USSL competente per territorio sede dell'impresa, circa i requisiti dell'automezzo/autonegozio o del banco di vendita;
- c) acquisizione di altre eventuali specifiche autorizzazioni, quando previste da leggi speciali.

Il rilascio della certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) uso di banchi mobili costituiti da una plancia o tavola di larghezza non inferiore a 30 cm in materiale resistente all'uso ed impermeabile, facilmente lavabile, sollevata dal terreno di almeno 70 cm lungo tutto il perimetro; nel caso in cui i prodotti di cui è consentita la commercializzazione, con esclusione della frutta e verdura, siano venduti sfusi, la plancia dovrà essere dotata di una protezione incolore e trasparente lavabile e disinfettabile, di altezza non inferiore a 50 cm .

I banchi devono essere coperti all'altezza minima di m 2 dal suolo da una tenda o altra copertura idonea a proteggere le merci dal sole e dalle precipitazioni;

- b) uso di automezzi/autonegozi sui quali sia possibile disporre o estroflettere la plancia di cui sopra.

I banchi o gli automezzi/autonegozi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere dotati di attrezzature e mezzi idonei ad assicurare le migliori condizioni di immagazzinamento, esposizione e conservazione dei prodotti in relazione alla loro tipologia.

Nel caso di vendita di prodotti alimentari deteriorabili è obbligatorio che il banco di vendita sia dotato di idoneo impianto di conservazione a temperatura controllata, munito di un termometro visibile dall'acquirente atto a misurare la temperatura dell'ambiente di conservazione, per le merci in esposizione.

Ove ne ricorra la necessità, gli automezzi devono possedere i requisiti di cui al successivo art. 4.4.6.

Nel caso si verifichino percolazioni di liquidi di diversa natura, i banchi o gli automezzi di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere dotati di idonei mezzi di raccolta, per il successivo smaltimento in conformità alle normative vigenti, realizzati in modo tale da non causare insudiciamento del suolo o molestia.

Ogni diversa sistemazione del punto di vendita deve essere autorizzata dal Sindaco su conforme parere dei competenti Servizi della USSL.

4.4.5. Modalità di vendita

La vendita delle sostanze alimentari per le quali sono obbligatorie specifiche temperature di conservazione è vietata in carenza di idonei sistemi per assicurare il rispetto di tale obbligo.

Il commercio di prodotti alimentari da mantenere in regime di temperatura controllata è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le specifiche caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo i casi in cui siano utilizzati veicoli con le specifiche caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato salvo che venga effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

L'esposizione dei generi per la vendita è consentita solo in involucri o contenitori atti a proteggere i prodotti dall'impolveramento, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte degli insetti, dall'influenza degli agenti atmosferici e dal contatto del pubblico.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue.

Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

4.4.6. Vendita itinerante con automezzi - Requisiti richiesti -

E' ammesso l'uso degli automezzi per la vendita di generi alimentari, purché questi risultino specificamente carrozzati per tale scopo e siano preventivamente riconosciuti idonei, con riferimento alla merce in vendita, secondo le rispettive competenze dal Servizio n. 1 e 4 dell'USSL cui fa capo il comune di residenza del venditore ambulante.

Il parere igienico-sanitario è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) la parte destinata all'esercizio perfettamente lavabile;
- b) dotazione di un'idonea apparecchiatura frigorifera per la conservazione degli alimenti deteriorabili; nel caso di vendita di prodotti congelati e/o surgelati, l'automezzo deve essere dotato di idonea apparecchiatura di termoregistrazione in continuo;
- c) possesso di idoneo piano metallico (o similare) da lavoro, munito di protezione con i requisiti di cui al precedente art. 4.4.4.;
- d) esistenza di un impianto di lavaggio e lavamani con sufficiente scorta di acqua potabile o di capace serbatoio di acqua potabile e di altrettanto capace serbatoio per l'acqua usata;
- e) dotazione di un idoneo recipiente per la raccolta dei rifiuti con i requisiti di cui all'art. 4.3.5. .

Le aree di sosta, comunque, devono essere adeguatamente protette o lontane da possibili fonti di inquinamento veicolare e/o ambientale.

Durante gli spostamenti degli automezzi gli alimenti devono essere opportunamente protetti da fonti di insudiciamento e dagli agenti atmosferici.

4.4.7. Strutture di deposito

Chiunque effettui il deposito di sostanze alimentari da vendersi in forma ambulante, deve avere l'autorizzazione sanitaria, ai sensi dell'art. 4.1.11., rilasciata dall'E.R. sulla base del possesso dei requisiti di cui al successivo Capitolo 4.6.

4.4.8. Modalità di vendita

Il commercio ambulante, in qualsiasi forma venga esercitato, è soggetto al rispetto delle norme di cui agli artt. 4.3.9., 4.3.10., 4.3.11., 4.3.12., 4.3.13., 4.3.14. del presente Regolamento.

CAPITOLO 5

Attività di somministrazione

4.5.1. Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

L'attività degli esercizi pubblici ove si preparano e si somministrano per il consumo cibi e bevande, quali caffè, bar, gelaterie, birrerie, pasticcerie, ristoranti, trattorie, mense, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, tavole fredde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da gioco e da ritrovo con bar, ecc., è regolata oltre che dalle disposizioni di legge, anche dalle norme del presente Regolamento.

4.5.2. Autorizzazioni

Chiunque intenda aprire un esercizio pubblico di cui sopra deve ottenere, nei casi previsti, l'autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62 nonché la speciale autorizzazione di cui alla L. 287/91.

4.5.3. Requisiti generali

Gli esercizi pubblici di cui all'art. 4.5.1. devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla L. 13/89 e dal D.M. 236/89 in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e devono, altresì:

- essere ubicati a conveniente distanza da fonti di insalubrità e inquinamento;
- possedere idoneo spazio per il pubblico, dimensioni e numero dei locali adeguati al flusso dei clienti;
- essere costruiti in modo da garantire una facile ed adeguata pulizia;
- essere idoneamente aerati, illuminati, umidificati e termoregolati, in modo naturale o artificiale così da evitare ogni condensazione di vapori o sviluppo di muffe.

L'aerazione deve essere assicurata con continuità, ricorrendo, ove necessario, a idonei mezzi di ventilazione sussidiaria e/o meccanica o ad idoneo impianto di

condizionamento; non avere alcuna comunicazione diretta con il locale WC ed essere convenientemente separati dai locali di abitazione.

Deve essere previsto un ingresso autonomo e indipendente per locali di abitazione eventualmente adiacenti o sovrastanti.

E' vietato in ogni caso adibire i locali degli esercizi pubblici ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati.

Gli esercizi pubblici devono essere provvisti di acqua potabile.

In ogni caso l'esercizio delle attività che diano origine a scarichi, rifiuti, emissioni atmosferiche e/o rumorose deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia.

4.5.4. Arredamenti, attrezzature, utensili

L'arredamento degli esercizi pubblici deve essere funzionale, i tavoli e le sedie distribuiti in modo tale da consentire l'agevole esplicazione di tutte le operazioni di servizio, il banco per la distribuzione e il consumo dei cibi deve essere sufficientemente largo e profondo per rendere agevole il movimento delle stoviglie.

Gli utensili, le attrezzature, i recipienti e le stoviglie devono essere di materiale idoneo, comunque conforme alle norme di legge, mantenuti in buono stato di conservazione e di accurata pulizia e custoditi al riparo dalla polvere, dagli insetti e da ogni altra fonte di inquinamento, con le modalità di cui al precedente art. 4.2.2. .

Attrezzature e utensili devono essere inoltre in quantità sufficiente per evitare, durante la preparazione, il confezionamento e il deposito dei cibi e delle materie prime, qualsiasi contatto, anche indiretto, fra sostanze diverse per composizione e materia.

4.5.5. Operazioni di pulizia

Le operazioni di pulizia dei locali non devono essere svolte nei periodi connessi con la preparazione e somministrazione di alimenti.

Per tali operazioni si raccomanda l'uso di apparecchi ad aspirazione.

4.5.6. Ristoranti, trattorie, tavole calde, mense aziendali, refezioni scolastiche, laboratori con produzione di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili.

- Requisiti strutturali -

Per quanto riguarda gli esercizi di cui sopra, devono essere previsti:

A) un locale, esclusivamente destinato alla preparazione degli alimenti, di dimensioni adeguate alla superficie della sala di consumazione e all'attività svolta.

Il locale deve prevedere spazi diversi riservati alla: preparazione dei cibi crudi (mondatura, pezzatura);

- cottura dei cibi;
- affettatura di carni cotte, formaggi e salumi, guarnitura piatti; nel rispetto dei principi generali di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.5.4. .

Detto locale deve inoltre:

- a) avere armadi chiusi per il governo delle stoviglie e degli utensili;
- b) avere banchi, per la manipolazione degli alimenti, ricoperti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile;
- c) avere pareti con idoneo rivestimento impermeabile e lavabile almeno fino all'altezza di m 2 dal pavimento, con raccordi tra parete e parete a sagoma curva;
- d) pavimento impermeabile, lavabile, antiscivolo, con pendenza verso un adeguato numero di fognoli muniti di chiusura idraulica e con raccordi a sagoma curva tra pavimento e pareti;
- e) avere lavelli in numero adeguato alle necessità dell'esercizio muniti di rubinetti di acqua fredda e calda, dotati preferibilmente di comando non manuale, di cui almeno uno deve avere erogatore automatico di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili;
- f) avere idonei condotti fumari per la raccolta dei prodotti della combustione di impianti termici, sfocianti cappe per la raccolta delle esalazioni idonee canne di esalazione sfocianti oltre il tetto del fabbricato e, comunque, in posizione da non recare molestia o danno al vicinato;
- g) avere cappe per la raccolta delle esalazioni derivanti dalla cottura dei cibi collegate ad idonee canne di esalazione sfocianti oltre il tetto del fabbricato e, comunque in posizione da non recare molestia o danno al vicinato;

h) avere dispositivi contro mosche, insetti o altri animali così come indicato al precedente art. 4.2.2.;

i) disporre di idonei contenitori per rifiuti solidi, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.3.5.

Nelle cucine che servono più di 100 pasti al giorno e nelle mense devono essere assicurati spazi separati per la preparazione e l'eventuale lavaggio di carni, verdure, formaggi, salumi, primi piatti.

In dette cucine deve essere assicurato il "percorso in avanti" dei prodotti alimentari dalla fornitura al consumo.

B) a seconda del tipo di laboratorio:

a) un locale o vano per la conservazione e il deposito delle materie prime;

b) un locale o vano per la conservazione e il deposito dei prodotti finiti.

Su parere tecnico del Servizio n. 1 e del Servizio n. 4 secondo competenza circa la idoneità dei dispositivi di separazione a garantire dall'insudiciamento e/o dall'inquinamento le operazioni di preparazione e di consumo, l'E.R. può consentire che le attività di cui alle precedenti lettere A) e B) avvengano in un unico locale.

C) celle o armadi frigoriferi, dotati, se del caso, di porte a barriera d'aria, per la conservazione di alimenti e bevande deperibili e dotate, altresì, di idonea apparecchiatura per il controllo della temperatura, visibile dall'esterno.

D) un locale di somministrazione in cui i banchi di esposizione e/o somministrazione siano dotati di piano con superficie lavabile e disinfettabile e di idonei sistemi per la conservazione dei prodotti esposti e per la loro protezione dal contatto del pubblico; detto locale deve essere mantenuto in perfetto stato di pulizia e in particolare deve:

a) avere pavimenti lavabili e disinfettabili;

b) essere sufficientemente ampio così da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela;

c) essere illuminato e aerato in modo naturale e/o artificiale;

d) esporre cartello recante divieto di introdurre animali ad eccezione dei cani guida per ciechi;

e) essere adeguatamente protetti dagli insetti con trappole luminose o altri idonei sistemi.

E) uno o più servizi igienici adeguati al numero del personale riservati ad uso esclusivo dello stesso nel rispetto del D.P.R. 303/56, con le caratteristiche di cui all'art. 4.2.10., e spogliatoi con armadi individuali lavabili e disinfettabili a due scomparti separati per la custodia degli indumenti personali dei lavoratori, con le caratteristiche di cui al punto d dell'art. 4.2.4.

Se l'antibagno viene usato come spogliatoio deve avere le caratteristiche previste dal titolo stesso;

F) almeno un servizio igienico riservato al pubblico nel caso di locali di somministrazione fino a 50 posti o con superficie uguale a 60 mq (equivalente a 50 posti); devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del pubblico, in ragione della seguente tabella:

SUPERFICIE	n° POSTI A SEDERE	n° SERVIZI IGIENICI
da 60 a 120 mq.	fino a 100	2
da 120 a 240 mq.	fino a 200	3
da 240 a 360 mq	fino a 300	4
da 360 a 480 mq	fino a 400	5
da 480 a 600 mq	fino a 500	6

Con più di un servizio igienico per il pubblico, va prevista anche la separazione per sesso.

Almeno un servizio igienico deve, comunque, essere fruibile da parte di persone disabili.

G) un locale o vano per i rifiuti solidi dotato di esalatore sfociante oltre il tetto, con idoneo e capace contenitore a tenuta, lavabile e disinfettabile, facilmente vuotabile o asportabile; i rifiuti devono essere raccolti e allontanati nel rispetto dell'art. 4.3.5..

H) un vano o settore separato per il disbrigo delle operazioni di lavaggio delle stoviglie.

I) un locale o vano per il deposito delle sostanze e/o dei materiali non alimentari.

L) spazi adeguatamente ventilati e idonei alla eventuale collocazione, senza sovrapposizione, degli abiti degli avventori, negli esercizi con capacità ricettiva superiore alle 50 persone.

M) docce, ove richieste, per gli addetti alla preparazione, in relazione al numero degli stessi e al tipo di attività. I locali di cui alle lettere A), B), E), F) H) e M) devono avere i requisiti previsti nel Capitolo 4.2. in quanto applicabili.

La superficie complessiva dei locali di cui alle lettere A), B), C) e H), salvo diversa indicazione del Responsabile del Servizio n. 1, non deve essere inferiore a mq 0,5 per posto a sedere e, comunque, non inferiore a mq 20.

4.5.7. Bar e tavole fredde o assimilabili - Requisiti strutturali

I bar e le tavole fredde o assimilabili devono avere:

a) un locale di preparazione e/o somministrazione che preveda spazi separati per ciascuna attività: comunque, lo spazio per la preparazione di alimenti non compresi nei generi di caffetteria non deve essere inferiore a mq 4;

b) un locale o vano deposito, giudicato idoneo, nel quale siano separati generi alimentari da quelli non alimentari;

c) uno o più servizi igienici, annessi ad uso esclusivo del personale;

d) un servizio igienico per il pubblico per esercizi fino a 50 posti o con locali di somministrazione fino a 60 mq e un ulteriore servizio igienico per esercizi con dimensioni superiori, così come indicato al precedente art. 4.5.6. lettera F);

e) idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti e bevande deteriorabili.

I locali di cui alle lettere c) e d) del presente articolo devono avere i requisiti di cui al Capitolo 4.2.

Le attrezzature, gli utensili e le stoviglie per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande devono avere i requisiti di cui al precedente art. 4.5.4.

Sulla base dei requisiti strutturali posseduti, l'E.R. specificherà nel provvedimento autorizzativo la tipologia delle preparazioni consentite e le eventuali limitazioni.

4.5.8. Zone di cottura e preparazione cibi

Nelle gastronomie, nelle tavole calde, nelle pizzerie e negli esercizi di cui al precedente art. 4.5.7., la zona assegnata alla cottura e preparazione dei cibi, qualora, su parere conforme dell'E.R., venga individuata all'interno del locale di somministrazione, deve essere dotata di sistemi atti a conservare i prodotti ed a proteggerli dal contatto del pubblico.

4.5.9. Installazione impianti di cottura

Gli impianti di cottura devono essere installati secondo le norme stabilite per le cucine e i forni devono essere provvisti di idoneo impianto fumario per la captazione e l'allontanamento di fumi e gas in canne regolamentari e sufficienti.

In ogni caso, le attività di cui sopra non devono essere causa di danno o molestia per il vicinato.

4.5.10. Somministrazione in pertinenze esterne

Qualora per la somministrazione si utilizzino pertinenze esterne ai locali, tali pertinenze devono essere adeguatamente protette da insetti (con trappole luminose), fonti di inquinamento e/o insudiciamento anche mediante teli e/o tettoie tali da consentire una facile e adeguata pulizia.

Nella domanda di autorizzazione deve essere fatto riferimento all'eventuale utilizzo per la somministrazione di pertinenze esterne; qualora tale utilizzo costituisca estensione di un'attività già in corso, deve essere fatta segnalazione all'E.R. per le necessarie verifiche.

Gli alimenti crudi o cotti non devono essere esposti in contenitori aperti, devono essere adeguatamente protetti e separati da ogni possibile fonte di contaminazione e devono rispettare le temperature di legge.

4.5.11. Centri di produzione pasti

I centri di produzione pasti di cui al secondo comma del precedente art. 4.2.1., oltre alle caratteristiche di cui al precedente art. 4.5.6., devono possedere idoneo sistema per:

- a) la conservazione a +65 °C dei cibi cotti nel caso di utilizzo del sistema fresco-caldo;
- b) il raffreddamento dei cibi in modo da raggiungere +8 °C nel cuore del prodotto in 3 ore e apparecchiature dotate di termoregistratori per la loro conservazione a +2 °C nel caso di utilizzo del legame refrigerato;
- c) la surgelazione dei cibi in modo da raggiungere -18 °C in 4 ore nel cuore del prodotto e apparecchiature dotate di termoregistratori per la loro conservazione a -20 °C nel rispetto della legislazione vigente, nel caso di utilizzo del legame surgelato.

4.5.12. Unità terminali di distribuzione

Le unità terminali di distribuzione, compresi i "fast-food", oltre al rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4.5.6., in quanto applicabili, devono possedere:

a) nel caso di utilizzo di alimenti conservati con legume refrigerato o surgelato, adeguate strutture atte a mantenere le temperature di stoccaggio, rispettivamente, ai valori di +2 C e -18 C, controllabili mediante termometri leggibili dall'esterno, da integrare con termoregistratori se richiesti dall'E.R., nonché impianti e strutture per il ricondizionamento di tali alimenti (bagnomaria, forni a termoconvezione, vapore, forni a microonde ecc.), in grado di riportare la temperatura dei medesimi a +65-70 °C senza danni termici;

b) nel caso di alimenti conservati utilizzando il legume caldo, idonee attrezzature per la conservazione a temperatura non inferiore a +65° C, controllabile mediante termometro visibile dall'esterno, da integrare con termoregistratori se richiesti dall'E.R.;

c) settore per la preparazione estemporanea di prodotti alimentari, con i requisiti previsti al precedente art. 4.5.6., laddove applicabili.

4.5.13. Olio di frittura

In tutte le attività di preparazione di alimenti per la somministrazione previste dal presente Capitolo non è consentito l'utilizzo, per altri usi alimentari, di olio usato per frittura.

Ferma restando la necessità di provvedere ai ricambi dell'olio in relazione all'uso, non è consentita la riutilizzazione dell'olio per frittura che deve essere sostituito ad incipiente imbrunimento e comunque nei giorni successivi a quello del primo utilizzo dopo il quale dovrà essere smaltito secondo la vigente normativa.

Non è altresì consentito l'uso di additivi per la rigenerazione dell'olio.

Le operazioni di frittura devono essere condotte in apposite friggitrici da mantenere coperte nel periodo di non utilizzo dell'olio.

Nelle friggitrici la superficie dell'olio esposta all'aria deve essere la minore possibile.

4.5.14. Protezione, conservazione, e modalità di preparazione di alimenti e bevande

Gli alimenti e le bevande, anche a base di estratti ed aromi devono rispondere ai requisiti di legge ed essere conservati con modalità atte al mantenimento delle

loro caratteristiche igieniche; l'eventuale diluizione delle bevande deve essere effettuata solo al momento della somministrazione.

I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico dalla polvere e dagli insetti.

In particolare: le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita o della mescolata, al riparo dalla viva luce e lontano da sorgenti di calore.

Una volta aperte, le bottiglie devono essere tappate e adeguatamente conservate; il latte deve essere conservato in ogni caso rigorosamente alle temperature di legge.

E' ammessa la tenuta per ogni addetto di un solo contenitore aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;

- la birra può essere spillata dai barili con apparecchiature che vi immettano, a mezzo di tubazione in materiale rispondente ai requisiti di legge, anidride carbonica pura o aria aspirata dall'atmosfera esterna da idonea posizione e non da ambienti abitati o cantine;

- l'impianto per la preparazione estemporanea di acqua di seltz o soda, oltre che rispondere alle disposizioni di legge, deve risultare adatto alla dissoluzione di anidride carbonica, la quale deve essere preformata, compressa in bombole o cartucce e corrispondere agli standard di legge;

- le bibite a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, o preparate in precedenza e adeguatamente protette, utilizzando prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;

- il thè, il caffè, la cioccolata devono essere preparati con prodotti rispondenti ai requisiti di legge;

- la pasticceria, i dolci, lo zucchero, i panini, i tramezzini, i toast e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati, a seconda del tipo di alimento, in contenitori, oppure in vetrine refrigerate, presi obbligatoriamente con pinze o altro materiale idoneo.

La cottura dei prodotti dolciari da forno (brioche e analoghi) da impasti congelati è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione previa verifica della idoneità sia delle modalità di conservazione sia delle apparecchiature frigorifere.

4.5.15. Agriturismo

Le strutture utilizzate per agriturismo devono rispettare i requisiti previsti dai precedenti articoli, in relazione alle effettive esigenze e alla tipologia dell'attività svolta, accertate dal Servizio 1 e 4, secondo le rispettive competenze.

4.5.16. Preparazioni estemporanee

Sulle pubbliche vie, sulle piazze, sui mercati, in occasione di fiere o simili, le attività dirette a preparare o cuocere generi alimentari o dolci (come friggere il pesce, le frittelle, preparare dolci con zucchero fuso, torrone, ecc.) possono essere consentite purchè vengano effettuate all'interno di strutture o di automezzi dotati di apposite apparecchiature riconosciute idonee dal Servizio 1 e dal Servizio 4.

4.5.17. Feste popolari

L'attività di preparazione e/o somministrazione di sostanze alimentari in occasione di feste popolari, parchi di divertimento, esposizioni, raduni e simili, comunque aperti al pubblico, è soggetta a vigilanza sanitaria, da parte dell'E.R., previa verifica da parte del Servizio n.1 e del Servizio n. 4 secondo competenza, del rispetto di norme igieniche atte ad evitare pericoli per la salute degli avventori e ad impedire l'inquinamento del suolo con rifiuti di qualsiasi genere.

1. Nel caso venga effettuata attività di vendita e/o somministrazione:

a) il personale addetto, anche saltuariamente ed occasionalmente alla vendita e/o somministrazione deve essere provvisto di libretto di idoneità sanitaria;

b) i tavoli devono essere di materiale lavabile o ricoperti con materiale lavabile;

c) laddove non sia disponibile un adeguato sistema per il lavaggio delle stoviglie, i bicchieri, le posate e i piatti utilizzati devono essere del tipo monouso e vanno conservati al riparo da ogni insudiciamento;

d) il banco di distribuzione deve essere in materiale lavabile o ricoperto con materiale lavabile;

e) deve essere predisposto l'allacciamento al pubblico acquedotto per il rifornimento di acqua potabile o un idoneo serbatoio di acqua riconosciuta potabile;

f) i prodotti alimentari devono essere conservati con modalità idonee al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche e conservati alle temperature necessarie, nonché protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti;

g) i rifiuti solidi provenienti dai banchi di somministrazione devono essere raccolti dal personale in appositi contenitori chiusi e sistemati lontano dai luoghi di consumazione;

h) sull'intera superficie occupata deve essere garantita la disponibilità per il pubblico di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti;

i) le acque usate devono essere smaltite in fognatura o, in assenza, smaltite in modo ritenuto idoneo ai fini igienico-sanitari, dall'E.R.;

l) deve essere garantita la disponibilità di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale e di uno ad uso esclusivo del pubblico, con le caratteristiche di cui all'art. 4.2.10.;

m) non è ammessa la somministrazione o la vendita di alimenti deperibili a base di uova, latte, panna o yoghurt e di gelati se non in confezioni originali e conservate con modalità e attrezzature idonee;

n) è ammessa la somministrazione di gelati, prodotti e confezionati in laboratori autorizzati, da vendersi in confezione originale e sigillata, nel rispetto delle modalità di cui al successivo capitolo 4.12.;

2. Qualora venga effettuata anche l'attività di preparazione estemporanea di cibi cotti, da consumarsi in loco, oltre ai requisiti di cui sopra, deve essere previsto:

A) un locale o spazio idoneo delimitato e coperto esclusivamente destinato alla preparazione, di adeguata ampiezza e adeguatamente protetto, il quale deve prevedere spazi distinti per mondatura, pezzatura, cottura cibi, affettatura carni, formaggi, salumi, guarnitura piatti, ecc.;

detto locale o ambiente deve inoltre avere:

a) lavelli in numero adeguato alle necessità, dotati di rubinetto di acqua potabile;

b) pareti, se previste, in materiale lavabile e impermeabile fino a m. 2 di altezza dal pavimento;

c) pavimento, o idoneo piano di calpestio sollevato dal suolo, in materiale lavabile;

d) idonei dispositivi per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti della combustione e delle esalazioni derivanti dalla cottura, in modo da non arrecare molestia;

e) idonee attrezzature per la conservazione, alle temperature necessarie, delle materie prime e/o dei prodotti finiti;

- f) idonei mezzi di protezione da mosche, insetti, o altri animali nocivi;
 - g) idoneo e capace contenitore di rifiuti, con coperchio a tenuta e apribile a pedale, facilmente svuotabile e asportabile.
- B) un vano per la detenzione delle sostanze e dei materiali non alimentari.

4.5.18. Parere igienico-sanitario per le feste popolari

Le domande per ottenere il parere sanitario devono essere inviate a cura del responsabile dell'organizzazione, ai responsabili dei Servizi n. 1 e 4 per conoscenza al Sindaco. Tali domande devono essere inviate almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività e devono contenere i seguenti dati:

- a) nome e dati anagrafici del responsabile;
- b) ubicazione della manifestazione;
- c) indicazione delle sostanze alimentari che si intendono vendere, produrre, preparare, somministrare;
- d) durata della manifestazione;
- e) indicazione del termine di approntamento delle strutture, che comunque devono essere completate almeno 48 ore prima della manifestazione;
- f) disponibilità e caratteristiche dei servizi igienici;
- g) numero e generalità delle persone addette;
- h) descrizione dei locali e delle attrezzature;
- i) indicazione relativa all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- l) indicazione dei sistemi scelti per mantenere la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari.

I Servizi 1 e 4 provvederanno ad effettuare il sopralluogo ai fini del rilascio del parere entro le 24 ore precedenti.

4.5.19. Locali di consumo pasti - Refettori

Nell'ambito di insediamenti produttivi di qualsiasi tipo, di scuole, di altre collettività, ecc., i locali utilizzati per il solo consumo di pasti non preparati in loco,

devono essere riconosciuti idonei dal Servizio n. 1 con conseguente rilascio di opportuna certificazione.

CAPITOLO 6

Esercizi di deposito

4.6.1. Autorizzazioni

Chiunque intenda attivare un esercizio di deposito all'ingrosso di sostanze alimentari deve ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della L.283/62 che viene rilasciata dall'E.R. nel cui territorio ha sede detto esercizio, sulla base del rispetto dei requisiti di cui al presente capitolo, fatte salve eventuali normative specifiche.

Come previsto dal precedente art. 4.4.7. sono parimenti da autorizzare anche i magazzini deposito degli esercenti il commercio ambulante.

Come previsto dal precedente art. 4.1.11. sono altresì da autorizzare i depositi della grande distribuzione al dettaglio non annessi agli esercizi di vendita ed i depositi degli spedizionieri.

4.6.2. Requisiti delle strutture di deposito

Le strutture di cui all'articolo precedente devono essere dotate degli impianti necessari ad assicurare la buona conservazione delle merci depositate.

In particolare le suddette strutture devono rispondere ai seguenti requisiti, in relazione alle merci depositate:

a) essere adeguatamente protetti da fonti di insalubrità e inquinamento, in modo tale che non vengano alterati i caratteri igienici, organolettici e fisico-chimici delle merci depositate;

b) essere adeguatamente illuminati ed aerati in modo naturale e/o artificiale mediante idonei sistemi;

- c) avere pareti in materiale liscio ed eventualmente, in relazione alla tipologia degli alimenti, lavabile e impermeabile all'altezza di m 2 o comunque fino oltre il livello delle merci depositate;
- d) avere soffitti intonacati o, comunque tali da non arrecare danno alle merci depositate;
- e) avere pavimenti chiari, impermeabili, raccordati a sagoma concava con le pareti;
- f) essere dotati di acqua potabile corrente in quantità sufficiente;
- g) essere dotati di servizi igienici con le caratteristiche di cui al presente regolamento, se occupano personale con presenza continua;
- h) essere dotati degli accorgimenti necessari per evitare molestie e disturbi di qualsiasi natura;
- i) avere aperture protette contro l'ingresso di insetti, roditori o altri animali.

A giudizio dei Servizi n. 1 e n. 4, secondo le rispettive competenze, ai locali di cui al presente capitolo possono essere estesi, ogniqualvolta se ne presenti il caso, i requisiti e le caratteristiche strutturali di cui al Capitolo 4.2. .

4.6.3. Attrezzature per la conservazione

Le strutture di deposito devono essere dotate, qualora la natura delle merci lo renda necessario, di attrezzature di refrigerazione idonee alla conservazione dei prodotti alimentari e munite, se del caso, di porte a barriera d'aria.

Le celle frigorifere per la conservazione di alimenti congelati e surgelati devono essere dotate di sistemi di termoregistrazione e i tracciati devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi preposti alla vigilanza per almeno 1 anno.

Le attrezzature e gli utensili devono avere i requisiti di cui al precedente art. 4.5.4. .

4.6.4. Collocazione delle merci depositate nei magazzini

Le merci devono essere collocate in modo da rendere sempre facile il riscontro delle partite e l'accesso alle stesse.

Le merci devono essere tenute sollevate da terra ad un'altezza minima corrispondente a quella dei bancali di trasporto e a conveniente distanza dalle pareti.

4.6.5. Merci consentite

Nelle strutture di cui al presente capitolo è consentito solo il deposito delle tipologie di merci per le quali è stata concessa l'autorizzazione.

4.6.6. Disinfestazione e derattizzazione

Ove necessario le strutture di deposito devono essere sottoposte a trattamenti di disinfestazione, e derattizzazione almeno 1 volta all'anno salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria .

4.6.7. Movimento veicoli

All'interno dei locali di cui al presente capitolo è vietato l'uso di veicoli azionati da motori alimentato da carburante o combustibile di qualsiasi tipo.

La carica della batteria dei carrelli elevatori, o di altri mezzi, deve essere effettuata fuori dei locali di deposito delle sostanze alimentari nel rispetto della normativa vigente.

4.6.8. Norme di sicurezza e igiene del lavoro

I locali di cui al presente capitolo, oltre che ai requisiti igienico-sanitari, devono essere rispondenti anche alle norme di sicurezza e igiene del lavoro per le quali sono previste autorizzazioni specifiche indipendenti da quelle sanitarie e preliminari rispetto a queste ultime.

4.6.9. Personale addetto

Il personale lavorante di cui al presente capitolo deve essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria, qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente art. 4.1.3. e 4.1.4

CAPITOLO 7

Distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari

4.7.1. Disposizioni generali

I distributori automatici e semiautomatici di sostanze alimentari debbono rispondere ai requisiti previsti agli artt. 32-34 del D.P.R. 327/80.

Oltre a quanto sopra previsto, detti distributori non devono essere collocati in ambienti ove si producono emissioni di vapori, gas, polveri, o si svolgono lavorazioni insudicianti.

4.7.2. Comunicazione dell'installazione

L'installazione di un distributore automatico di sostanze alimentari deve essere preventivamente comunicata al Servizio n. 1 da parte della Ditta installatrice almeno 7 giorni prima della installazione.

In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta specifica menzione:

- a) della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione;
- b) del responsabile della gestione delle apparecchiature;
- c) del tipo di approvvigionamento idrico.

Se vengono usati serbatoi devono essere specificate le modalità di rifornimento, di pulizia e di manutenzione, nonché le caratteristiche qualitative dell'acqua risultanti da analisi eseguite nei 30 giorni antecedenti.

Fermi restando i controlli disposti e le prescrizioni impartite, in relazione all'uso, dall'autorità sanitaria, il responsabile della gestione delle apparecchiature di cui al presente capitolo deve assicurarsi che l'acqua utilizzata per il loro rifornimento possieda i requisiti di cui all'art. 2, lett.b) del D.P.R. 236/88.

Alla Ditta presso cui viene installato il distributore viene affidata una copia della chiave per l'apertura dello stesso al fine di consentire il prelievo di campioni di alimenti.

CAPITOLO 8

Mezzi di trasporto delle sostanze alimentari

4.8.1. Norme generali

Il trasporto delle sostanze alimentari, salvo quanto previsto da normative specifiche, è disciplinato dal D.P.R. 327/80 e dal presente Regolamento.

E' soggetto alle disposizioni di cui al presente capitolo il trasporto effettuato sia da parte di chi svolge attività commerciali (commissionari, commercianti rivenditori, pubblici esercizi di vario tipo, ecc.), sia da parte degli utilizzatori professionali (ristoranti, alberghi, posti di ristoro, ecc.), nonché le collettività e le comunità.

Il trasporto deve avvenire con mezzo e/o contenitore igienicamente idoneo rispondente ai requisiti di legge per quanto concerne materiali e modalità costruttive.

Durante il trasporto il mezzo deve essere tenuto pulito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 327/80.

4.8.2. Autorizzazione sanitaria per trasporto di sostanze alimentari

Salvo quanto previsto in materia di trasporto di alimenti di origine animale, sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 44 del D.P.R. 327/80:

1) gli automezzi cisterna nonché le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili (containers-cisterna) adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse;

2) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati.

L'autorizzazione deve essere richiesta, e rinnovata ogni 2 anni, presso l'E.R. cui fa capo il comune di residenza del proprietario del veicolo, così come risulta dalla iscrizione al P.R.A. ed ha la validità territoriale (comunale o extracomunale) specificata nel provvedimento medesimo, secondo quanto consentito dalle caratteristiche del mezzo di trasporto.

Sui mezzi di cui al presente articolo dovrà essere conservato l'originale o copia autentica del provvedimento di autorizzazione.

4.8.3. Domande per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui al precedente art. 4.8.2., ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/80, devono contenere:

- a) Il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) gli estremi d'identificazione del veicolo o delle cisterna o del contenitore (qualora siano amovibili);
- c) l'indicazione delle sostanze al cui trasporto si intende destinarli;
- d) l'indicazione del luogo dove, di norma, l'impresa ricovera il veicolo, la cisterna o il contenitore ai fini delle operazioni di lavaggio, disinfezione e disinfestazione;
- e) le necessarie attestazioni di riconoscimento previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 28/2/84 circa le caratteristiche costruttive, nel caso in cui i veicoli, le cisterne e i contenitori siano utilizzati o utilizzabili per il trasporto di sostanze alimentari in regime di temperatura controllata.

Le domande devono essere corredate da una dichiarazione della ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, e destinati a venire a contatto con le sostanze trasportate, sono conformi ai requisiti di legge.

4.8.4. Registro delle autorizzazioni

L'E.R., ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 327/80, tiene un apposito registro delle autorizzazioni rilasciate, delle relative variazioni e dei provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

L'E.R. trasmette altresì, semestralmente, al Ministero della Sanità e ai competenti organi di vigilanza, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, di quelle revocate e di quelle non rinnovate.

4.8.5. Idoneità del veicolo al trasporto delle sostanze alimentari

Fermo restando l'obbligo di legge del mantenimento del veicolo nelle condizioni di idoneità di cui al precedente art. 4.8.1. e a sospenderne l'uso in caso di sopravvenuta inidoneità, l'E.R. che ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria di cui al precedente art. 4.8.2., ove accerti, direttamente o a seguito di segnalazione di altri organi di vigilanza, che il veicolo, la cisterna o il contenitore non è più idoneo al trasporto delle sostanze specificate nell'autorizzazione sanitaria, adotta i provvedimenti di cui all'art. 47 del D.P.R. 327/80.

Qualora il Servizio n. 1 o il Servizio n. 4, secondo competenza, accerti l'inidoneità di veicoli, cisterne o contenitori autorizzati da altro E.R., ne darà segnalazione

all'E.R. territorialmente competente nonché agli altri organi competenti, per i necessari provvedimenti.

4.8.6. Requisiti di cisterne e contenitori

Le cisterne e i contenitori di cui al presente Capitolo devono avere i requisiti richiesti dall'art. 48 del D.P.R. 327/80.

4.8.7. Condizioni di temperatura durante il trasporto

Il trasporto di sostanze per cui la legge preveda specifiche temperature di trasporto, deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura di cui all'allegato C e successive modificazioni del D.P.R. 327/80, nonché da disposizioni speciali, ovvero previste nelle modalità di conservazione.

Il trasporto di cibi cotti deve rispettare le temperature di conservazione previste nel precedente art. 4.5.11.

I veicoli, le cisterne e i contenitori utilizzati o utilizzabili per il trasporto in regime di temperatura controllata, ancorché non soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 44 del D.P.R. 327/80, devono essere in possesso delle necessarie attestazioni di riconoscimento previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 28/2/84 circa le caratteristiche tecnico-costruttive.

4.8.8. Attestazione di idoneità

Per i veicoli o contenitori non soggetti ad autorizzazione sanitaria, se richiesta dall'interessato, sarà rilasciata dal competente Servizio dell'USSL una attestazione di idoneità del mezzo al trasporto di dette sostanze, sulla base della valutazione dei requisiti di cui al presente capitolo.

Tali veicoli devono presentare le caratteristiche previste dall'art.43 del DPR 327/80 e devono essere muniti di idonea separazione dall'abitacolo di guida.

CAPITOLO 9

Acqua destinata al consumo umano

4.9.1. Disposizioni generali

L'acqua utilizzata per il consumo umano deve rispondere alle caratteristiche qualitative previste dal D.P.R. 236/88.

Tutti i materiali a contatto con l'acqua emunta e distribuita per il consumo umano devono rispondere ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.

4.9.2. Attingimento dell'acqua

L'attingimento dell'acqua destinata al consumo umano, in qualsiasi modalità avvenga (da falde, da sorgenti, da acque superficiali) deve essere realizzato in modo da garantire le caratteristiche di cui al precedente articolo.

In particolare, se vengono utilizzate falde, l'attingimento deve avvenire da falde profonde, anche quando le condizioni della falda consentano prelievi più superficiali.

Ove non sia tecnicamente possibile l'attingimento da falde profonde, potrà essere consentito, su parere favorevole del Servizio n. 1, l'attingimento da falde più superficiali.

4.9.3. Chiusura fonti di approvvigionamento

Fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 62/85, nonché quanto previsto al precedente Titolo III del presente Regolamento, le fonti di approvvigionamento che presentino situazioni di rischio igienico non diversamente sanabili, ancorché già autorizzate, devono essere eliminate.

Il Sindaco, su proposta del Servizio n. 1, ingiunge al proprietario di provvedere, fissandone i termini per l'attuazione:

- a) alla chiusura, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, secondo le modalità tecniche che saranno prescritte dal Servizio n. 1;
- b) alla richiesta di revoca dell'autorizzazione, se la fonte è stata autorizzata.

Analoga procedura deve essere attuata per tutte le fonti pubbliche di approvvigionamento in disuso.

Per le fonti private devono essere seguite le procedure individuate dall'art. 35 della L.R. 62/85.

4.9.4. Fonti non autorizzate

Qualora si tratti di una fonte attiva non autorizzata, che non costituisca rischio igienico, il proprietario, ove non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, deve richiedere l'autorizzazione alla Giunta Regionale - Settore Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile, che la concederà previo parere favorevole del Servizio n. 1.

4.9.5. Casi di inadempienza

Nei casi di inadempienza a quanto previsto dai due precedenti articoli, il Sindaco provvede d'ufficio alla chiusura addebitandone le spese al proprietario.

4.9.6. Caratteristiche costruttive

Le caratteristiche costruttive degli acquedotti devono essere rispondenti alle disposizioni statali e regionali.

4.9.7. Pozzi a scavo

Non sono consentiti pozzi del tipo a scavo; quelli esistenti devono essere soppressi o trasformati in pozzi del tipo tubolare.

4.9.8. Rubinetto per prelievi

Subito dopo l'uscita dalla fonte e dopo eventuali impianti di trattamento nonché all'uscita dei serbatoi, deve essere derivato un rubinetto, per il prelievo dei campioni, in materiale idoneo, collocato in luogo accessibile ed adeguatamente protetto (con flusso laminare) con applicato un numero di codice, preventivamente concordato con il Servizio n. 1.

4.9.9. Installazione dei contatori

Come previsto dall'art. 7 della L. 319/76, tutti i proprietari degli impianti di approvvigionamento autonomi, devono provvedere all'installazione sulla tubazione in uscita dalla fonte, prima di ogni derivazione, di un contatore, regolarmente sigillato, preferibilmente di tipo Woltmann, e correttamente funzionante.

Sono tenuti all'installazione del contatore come previsto dal Comma precedente anche i gestori degli acquedotti pubblici.

4.9.10. Controlli interni

Tutti i proprietari e/o gestori degli impianti di approvvigionamento sono tenuti ad effettuare i controlli interni previsti dall'art. 13 del D.P.R. 236/88 secondo opportuni protocolli comunicati al Servizio n. 1.

La documentazione relativa a detti controlli deve essere tenuta a disposizione degli organismi di vigilanza per 12 mesi.

4.9.11. Aree di salvaguardia

Secondo le disposizioni del D.P.R. 236/88 allo scopo di garantire le caratteristiche di potabilità dell'acqua captata, la zona circostante il punto di captazione deve essere protetta con misure appropriate mediante vincoli e servitù diverse, individuando una zona di protezione assoluta e una zona di rispetto.

La dimensione di tali zone e le relative prescrizioni sono fissate dal Servizio n. 1 in relazione a specifiche situazioni.

4.9.12. Zona di protezione assoluta

E' rappresentata dall'area immediatamente circostante il punto di captazione.

Detta area deve essere adeguatamente recintata ed adibita esclusivamente alle opere di presa e agli edifici di servizio.

Vi deve essere vietata ogni attività di qualsiasi genere.

Dovranno altresì essere rispettate le modalità di sistemazione dell'area secondo le prescrizioni impartite dal Servizio n. 1.

4.9.13. Zona di rispetto

Si estende all'esterno della zona di protezione assoluta.

All'interno di essa non possono essere ammesse determinate attività, mentre altre devono essere opportunamente regolamentate, secondo le prescrizioni impartite dal Servizio n. 1, sulla base delle disposizioni statali e regionali vigenti.

4.9.14. Trattamenti di potabilizzazione

I trattamenti di potabilizzazione possono essere effettuati previo parere favorevole del Servizio n. 1.

Il titolare o gestore della fonte o del servizio acquedottistico è, comunque, tenuto a verificarne l'efficacia nel corso dei controlli interni di cui al precedente art. 4.9.10. .

4.9.15. Trattamento domestico dell'acqua

Il trattamento dell'acqua a livello domestico deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21/12/90.

I titolari o proprietari, i locatari di abitazioni, gli amministratori di condominio, i legali rappresentanti di imprese ove siano installati o presso cui si intendano installare le apparecchiature di cui al presente articolo, devono, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.M. di cui sopra, darne notifica al Servizio n. 1 dell'USSL.

Per gli immobili di nuova costruzione o assoggettati a interventi di ristrutturazione, la documentazione di cui al citato art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra deve essere trasmessa al Servizio n. 1 in fase di richiesta di licenza d'uso.

Per gli immobili già in possesso di licenza d'uso, la notifica deve pervenire, con la documentazione prevista per legge, entro e non oltre 30 giorni dall'installazione.

Nel caso di immobili nei quali siano già installati detti impianti, il titolare o proprietario, amministratore o legale rappresentante deve darne notifica al Servizio n. 1 con le informazioni di cui alle lettere b), g), h) e i) del D.M. 443/90 entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La documentazione di cui ai precedenti commi dovrà essere altresì corredata:

- a) dei più recenti referti analitici dell'acqua su campioni prelevati prima e dopo l'impianto;
- b) di un calendario delle manutenzioni cui sarà sottoposto l'impianto.

4.9.16. Accesso alle strutture

Per l'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al punto 4.9.14. i tecnici delle USSL e del PMIP devono avere libero accesso ai locali e agli impianti, anche fuori orario di funzionamento, qualora ciò sia necessario.

4.9.17. Segnalazione di variazioni

I proprietari, nonché gli addetti agli impianti, devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia nonché la propria collaborazione, fermo restando a loro carico

l'obbligo, qualora si intendano apportare modifiche alle opere di captazione o agli impianti, di darne immediata comunicazione al Servizio n. 1.

4.9.18. Ricerca e sfruttamento di nuove risorse di approvvigionamento

Chiunque intenda attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse di approvvigionamento idrico deve richiedere la autorizzazione e/o la concessione alla derivazione che verranno rilasciate dalla Giunta Regionale - Settore Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio n.1 e dell'ente gestore del pubblico acquedotto.

Comunque, prima di iniziare la distribuzione dell'acqua per il consumo, dovrà essere acquisito un idoneo parere di idoneità alla distribuzione secondo le procedure previste nel D.M.26/3/91.

4.9.19. Divieti o limitazioni all'uso dell'acqua.

Qualora sia stata dichiarata, dal Servizio n. 1, la non potabilità o la non usabilità dell'acqua distribuita per il consumo umano, non deve esserne consentito l'impiego per l'alimentazione o per la preparazione di sostanze alimentari, salvo quanto disposto dal precedente capitolo 4.2, nonché per tutti gli altri usi che il Servizio n. 1 riterrà opportuno inibire.

Il Sindaco, ricevuta la segnalazione dal Servizio n. 1, informa la popolazione con idonei avvisi e dispone che ne venga sospeso l'uso, fino al risanamento e alla rimozione delle eventuali cause.

In caso di inadempienza il Sindaco provvede d'ufficio e ne addebita le spese al proprietario.

4.9.20. Rifornimenti idrici delle industrie alimentari

Per quanto concerne l'acqua utilizzata dalle industrie alimentari, si rimanda alle norme in proposito contenute nel capitolo 4.2.

La frequenza minima dei controlli e i parametri da determinare sono stabiliti dal Servizio n. 1.

CAPITOLO 10

Pane pasta e sfarinati

4.10.1. Vendita al pubblico

La vendita al pubblico di pane pasta e sfarinati è consentita solo negli esercizi di vendita autorizzati a norma delle vigenti leggi in materia (v. principalmente L. 580/67, L. 1002/76, L. 426/71, D. L.vo 109/92).

4.10.2. Conservazione ed esposizione del pane

Il pane deve essere conservato al riparo dalla polvere, fuori dal contatto degli acquirenti, ma, comunque, in modo visibile agli stessi in appositi scaffali scansie o vetrine perfettamente puliti e con tanti scomparti o recipienti quanti sono i tipi di pane posti in vendita.

I differenti tipi di pane posti in vendita devono essere identificati con apposito cartello recante le indicazioni di legge.

4.10.3. Modalità di vendita

Quando il pane sia venduto promiscuamente con altri generi, gli scaffali, le scansie e le vetrine in cui è esposto il pane non devono essere adibiti ad altri usi e devono essere separati e distinti da quelli degli altri generi.

Il pane deve essere pesato su apposita bilancia oppure avvolto in adatto involucro.

L'eventuale sezionamento del pane deve avvenire su piano di lavoro e con utensili ad uso esclusivo.

4.10.4. Trasporto del pane con automezzi

Gli automezzi utilizzati per il trasporto del pane e di altri prodotti da forno non confezionati, dal luogo di lavorazione agli esercizi di vendita, ai pubblici esercizi e alle comunità, devono rispondere, ai requisiti di cui all'art. 43 del D.P.R. 327/80, e devono essere muniti di idonea separazione dall'abitacolo di guida.

4.10.5. Contenitori per il commercio del pane

Nel caso di utilizzo di contenitori rigidi, questi devono essere di materiale lavabile, dotati di coperchio, mantenuti in perfetto stato di pulizia e rispondenti ai requisiti specifici previsti dal D.M. 21/3/73 e successive integrazioni e/o modifiche.

Nelle varie fasi della commercializzazione tali contenitori non devono essere accatastati e devono essere tenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti di insudiciamento o altre contaminazioni.

E' consentito l'uso di altri contenitori (es. sacchi) purché siano in possesso dei requisiti specifici previsti dal D.M. 21/3/73 e successive integrazioni e/o modifiche.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nella fase di consegna a domicilio purché il pane sia stato preincartato nell'esercizio di vendita.

4.10.6. Distinta di accompagnamento

Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione, agli esercizi di vendita, ai pubblici esercizi, alle comunità, deve avvenire con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 24 della L. 580/67.

4.10.7. Pane grattugiato

Il pane grattugiato può essere posto in vendita solo se in confezione originale e sigillata, oppure preparato estemporaneamente a richiesta del cliente.

Non è consentito l'uso per la preparazione del pane grattugiato di pane contenente olii e grassi o di pane ammuffito o irrancidito.

CAPITOLO 11

Latte e derivati

4.11.1. Latte ammesso alla vendita

E' ammesso alla vendita per il consumo alimentare solo il latte proveniente dagli allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e, comunque, proveniente da animali in buono stato di salute che non presentino sintomi di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso il latte e che siano sottoposti al controllo sistematico della mammella.

Le aziende di produzione del latte devono essere autorizzate dal Servizio n. 4 dell'USSL.

Il latte prima di essere posto in commercio deve essere sottoposto a pastorizzazione e sterilizzazione; altri trattamenti possono essere autorizzati con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in relazione ad eventi calamitosi, alla evoluzione tecnologica o a normative della CEE.

E' ammesso il latte da consumarsi crudo purché nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo 4.11.4. e limitatamente al latte proveniente da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi.

4.11.2. Latte per il consumo diretto

Il latte destinato al consumo diretto, subito dopo la mungitura deve essere filtrato e, se non viene spedito entro le 2 ore successive, deve essere, mantenuto a temperatura non superiore a 4° C sino al momento della consegna per il trasporto agli stabilimenti di raccolta e di bonifica.

I locali a tal fine utilizzati devono essere costituiti e gestiti in modo da garantire condizioni igieniche soddisfacenti.

Il latte deve pervenire agli stabilimenti di raccolta o di bonifica a temperatura non superiore a +6° C e deve possedere i requisiti chimico fisici di composizione relativi a peso specifico, tenore in materia grassa, tenore in materia proteica, tenore in materia secca sgrassata e punto di congelamento, previsti nei DD. MM. nn. 184 e 185 del 9/5/91; deve, inoltre, possedere requisiti igienico-sanitari relativi a tenore in germi a +30° C, tenore in cellule somatiche, residui di antibiotici previsti nei DD.MM. di cui sopra.

4.11.3. Caratteristiche strutturali e igieniche dei centri di raccolta e bonifica del latte

I centri di raccolta, i centri di pastorizzazione, le centrali del latte devono avere le caratteristiche igienico-strutturali previste nel Capitolo 4.2 per gli stabilimenti e i laboratori di sostanze alimentari, sulla base delle prescrizioni impartite, in modo tale da garantire una corretta esecuzione dei trattamenti di bonifica e una buona conservazione del latte.

La direzione deve essere affidata ad una persona tecnicamente qualificata che risponde del buon funzionamento, dei controlli analitici del latte in arrivo e di quello in uscita.

Il trasporto del latte a detti centri deve essere effettuato con automezzi adeguatamente protetti e rispondenti alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto previsto al Capitolo 4.8., utilizzando contenitori idonei provvisti di chiusura ermetica ai quali devono essere applicati mezzi di identificazione della provenienza.

I documenti relativi ai trattamenti di bonifica e a tutte le analisi effettuate, devono essere conservati per almeno tre mesi.

4.11.4. Latte crudo

Il latte da potersi consumare crudo deve possedere i requisiti chimico-fisici di composizione e i requisiti igienico-sanitari indicati nel precedente articolo 4.11.2.

Le aziende agricole che intendono vendere latte crudo di propria produzione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge 3/5/89, n.169, dovranno sottostare alle norme sanitarie previste dal R.D. 9.5.1929, n.994.

4.11.5. Latte presso i centri e i punti di vendita

Il latte destinato al consumo viene distinto in:

- latte pastorizzato;
- latte fresco pastorizzato;
- latte fresco pastorizzato ad Alta qualità;
- latte UHT a lunga conservazione;
- latte sterile a lunga conservazione.

Presso i centri e i punti di vendita il latte deve presentare le caratteristiche di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della L. 169/89 nonché le caratteristiche microbiologiche di cui alla O.M. 10/10/85 per quanto riguarda il latte pastorizzato.

4.11.6. Conservazione del latte

Nella conservazione del latte nelle centrali e nei centri di pastorizzazione, nonché (per il latte pastorizzato, fresco pastorizzato e fresco pastorizzato di Alta Qualità) durante il trasporto alle rivendite deve essere rispettata la catena del freddo secondo le temperature di legge.

4.11.7. Rivendite di latte

Le rivendite di latte possono vendere latte confezionato pastorizzato solo se dispongono di armadio o banco frigorifero all'interno del quale sarà ricavato uno scomparto di capacità tale da contenerlo tutto ed esclusivamente a ciò destinato, in grado di mantenerlo tutto ad una temperatura da +1 °C a +6 °C.

4.11.8. Derivati del latte

La panna, i lattici fermentati, gli yogurt, ecc., devono essere conservati alle temperature di legge e con le modalità di cui ai precedenti artt. 4.11.6. e 4.11.7.

4.11.9 Panna posta in commercio

La panna posta in commercio deve presentare le medesime caratteristiche microbiologiche dei corrispondenti tipi di latte da consumo.

4.11.10. Panna destinata a successive trasformazioni

La panna destinata a successive trasformazioni industriali o artigianali deve essere venduta preferibilmente in recipienti di vetro o di metallo inossidabile, a bocca larga, con coperchio fissabile senza guarnizioni di gomma, lavabili con miscela detergente e sterilizzabili al calore.

4.11.11. Norma di salvaguardia

E' fatta salva l'applicazione del Decreto di recepimento della Direttiva del Consiglio C.E.E. n° 46 del 16/06/92.

CAPITOLO 12

Gelati

4.12.1. Autorizzazioni

Chiunque intenda fabbricare gelati deve fare domanda all'E.R. il quale rilascia l'autorizzazione dopo aver fatto accertare dal Servizio n. 1 e la idoneità dei locali delle attrezzature e del personale.

4.12.2. Locali di produzione

Il laboratorio per la preparazione dei gelati deve essere costituito da apposito locale o vano destinato alla sola preparazione del gelato, idoneamente separato da altre lavorazioni ed avente i requisiti di cui al precedente Capitolo 2 del presente titolo, in quanto applicabili.

4.12.3. Vendita ambulante o in chioschi

E' consentita in forma ambulante la sola vendita di gelati preconfezionati. Nei chioschi è consentita anche la vendita di gelato sfuso nel rispetto delle modalità di cui all'art. 4.3.15, purché la struttura di vendita sia dotata di idoneo impianto di refrigerazione di cui al successivo art. 4.12.13.

4.12.4. Preparazione estemporanea di gelati

Chi intende installare macchinari per la produzione estemporanea di gelati in esercizi pubblici già dotati di autorizzazione sanitaria, deve darne comunicazione al Servizio n. 1 dell'USSL impegnandosi a rispettare seguenti requisiti:

- 1) apposito ed idoneo locale o vano per la conservazione delle materie prime e per la preparazione delle miscele;
- 2) attrezzature sufficienti per i giornalieri trattamenti di pulizia e disinfezione delle parti interne dell'apparecchio destinate a venire in contatto con le miscele liquide o gelificate;
- 3) idonea superficie, non esposta ai raggi del sole, per la collocazione del macchinario;
- 4) ugello terminale protetto con idoneo cappuccio da rimuovere solo al momento dell'erogazione e da sottoporre quotidianamente a lavaggio e disinfezione.

4.12.5. Frequenza dei controlli sulla produzione

L'esercente autorizzato alla preparazione di gelati deve far effettuare , a propria cura e spese, almeno 1 volta per ciascuno dei seguenti periodi:

1 ottobre-31 marzo, 1 aprile-30 giugno, 1 luglio-30 settembre, o, comunque, secondo le indicazioni del Servizio n. 1 prelievi ed esami microbiologici del prodotto da idonei laboratori con certificazione debitamente sottoscritta da professionisti abilitati.

Gli esiti di tali esami devono essere conservati per almeno 2 anni ed esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato della vigilanza igienico-sanitaria.

4.12.6. Campionamento di saggio

Il personale addetto alla vigilanza igienico-sanitaria può procedere, in qualsiasi momento, a prelievi d'ufficio di campioni allo scopo di controllare la salubrità e la igienicità del prodotto, attraverso l'analisi eseguita da laboratori pubblici.

A completamento del processo ispettivo di vigilanza, può essere consentito, nei laboratori annessi alla somministrazione, per finalità puramente conoscitive della qualità del procedimento produttivo, il prelievo di un campione ripartito in due aliquote.

Qualora l'analisi dia esito sfavorevole, si adottano i provvedimenti necessari volti alla rimozione delle eventuali cause e si procede ad un campionamento regolamentare.

4.12.7. Caso di esito sfavorevole

Fatti salvi i provvedimenti urgenti motivati dall'occorrenza di situazioni di rischio igienico-sanitario, qualora due campionamenti di saggio, anche non consecutivi, dovessero dare esito sfavorevole, l'E.R. può sospendere l'autorizzazione alla produzione del gelato, su proposta del Servizio n. 1 in relazione alla situazione oggettiva o alle inadempienze accertate.

4.12.8. Pulizia degli utensili e delle apparecchiature di produzione

Gli apparecchi e gli utensili per la preparazione, miscelazione e congelamento devono essere di materiale lavabile e inossidabile, facilmente smontabili, pulibili e disinfettabili.

Prima di ogni uso devono essere sempre puliti e conservati in idonei armadi, al riparo dalla polvere, e da ogni altra fonte di insudiciamento.

I macchinari devono essere sottoposti ad accurata pulizia giornalmente o alla fine di ogni ciclo di lavorazione.

4.12.9. Modalità igieniche di produzione

Ciascuno dei prodotti impiegati deve essere in condizioni tali da non apportare inquinamenti al prodotto finito.

La preparazione, il congelamento, la conservazione a bassa temperatura, la formazione in porzioni ed in pezzi e la distribuzione al pubblico devono avvenire con mezzi e modalità atti ad evitare la contaminazione microbica dei prodotti.

La panna utilizzata deve essere sottoposta almeno ad un processo di pastorizzazione.

4.12.10. Residui scongelati

I residui scongelati che si trovano nel fondo della gelatiera e/o dei contenitori per gelati non possono essere mescolati alle miscele da congelare, né altrimenti utilizzati e devono pertanto essere eliminati.

4.12.11. Banchi di vendita

La vendita dei gelati, anche di quelli già confezionati, deve essere fatta con banco apposito, distinto, o, comunque separato in modo ritenuto idoneo dal Servizio n. 1, dal banco impiegato per il commercio di altri generi.

Le cialde e i contenitori per i gelati devono essere riposti al riparo dalla polvere fino al momento dell'utilizzazione.

Il gelato nei contenitori pronti per la distribuzione deve essere conservato a temperatura inferiore a 10 C.

4.12.12. Pulizia degli utensili e delle apparecchiature per la vendita

Per il servizio di distribuzione del gelato in razioni, devono essere disponibili utensili idonei.

Lo strumentario deve essere costituito di materiale a superficie unita e speculare, facilmente lavabile e disinfettabile e munito di guardia che impedisca il contatto fra le mani e il gelato da distribuire.

Detto strumentario deve essere tenuto in apposito recipiente sotto flusso corrente di acqua potabile.

In alternativa è consentito utilizzare una paletta per ogni singola vaschetta, tenendo la paletta costantemente immersa nel gelato.

4.12.13. Contenitori per la vendita ambulante dei gelati confezionati

I contenitori per la vendita ambulante dei gelati confezionati devono essere di acciaio inossidabile o altro idoneo materiale, tenuti costantemente puliti ed idonei a conservare i gelati alla temperatura di -15° C.

CAPITOLO 13

Prodotti ortofrutticoli - funghi - tartufi

4.13.1. Vendita

E' consentita la vendita di frutta, legumi, erbaggi, bulbi, radici e simili (infiorescenze, polloni, ecc.) purché non siano guasti, fermentati, colorati artificialmente, invasi da parassiti, o, comunque alterati.

E' vietata la vendita di patate rinverdite o di altri tuberi con germoglio che abbiano subito la congelazione o che siano colpiti da parassiti in grado tale da renderli insalubri.

E', altresì, consentita la vendita di funghi freschi e tartufi purché siano in buono stato di conservazione, e non siano invasi da parassiti o, altrimenti avariati, carbonizzati, di sapore e/o odore sgradevole o che appartengano a specie non commestibili o tossiche.

Non è, inoltre consentita la vendita di funghi in polvere o di dimensioni tale da non consentire il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo presentato.

4.13.2. Esercizi di vendita - Autorizzazioni

Gli esercizi di vendita dei prodotti di cui al presente capitolo sono soggetti, oltre che alle disposizioni previste da leggi e regolamenti vigenti, anche alle norme contenute nei precedenti Capitoli 4.3 e 4.4 nonché dei successivi articoli del presente Capitolo.

4.13.3. Igiene dei prodotti in vendita

I prodotti ortofrutticoli, prima di essere messi in vendita, devono essere adeguatamente ripuliti dalla terra e da eventuali scorie, nonché dalle foglie che presentino eventuali tracce di marcescenza, sia pure incipiente.

E' vietato il lavaggio dei prodotti ortofrutticoli in acque non dichiarate potabili ai sensi del D.P.R. 236/88.

E, altresì, vietato avvolgere detti prodotti in carta usata, stampata o, comunque, non rispondente ai requisiti del D.M. 21/3/73 e successive modifiche.

4.13.4. Funghi

Agli effetti igienico-sanitari i funghi sono distinti in freschi (spontanei o coltivati) e condizionati (secchi, surgelati, sott'olio, in salamoia, ecc.).

4.13.5. Funghi freschi - Specie di cui è ammessa la vendita

La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale previa certificazione di avvenuto controllo rilasciata dal centro micologico della USSL.

La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

E' ammessa la vendita dei funghi freschi appartenenti alle specie sottoelencate (vedi art. 16 Legge 23 agosto 1993 n. 352):

Boletus edulis e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

Cantharellus cibarius

Cantharellus lutescens

Amanita caesarea

Morchella (tutte le specie)

Clitocybe gigantea, *nebularis*, *geotropa*

Tricholoma georgii

Pleurotus eringii

Armillaria mellea

Le specie in vendita devono essere esposte separatamente.

Per la vendita al dettaglio, sui contenitori deve essere apposto, a cura del venditore, un cartellino indicante la denominazione di vendita e il prezzo.

4.13.6. Funghi freschi coltivati

E' ammessa la vendita di funghi freschi coltivati commestibili purché rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 4.13.1. .

Nelle confezioni di *Psalliota bispora* è tollerata presenza di terriccio in quantità non superiore al 12%.

4.13.7. Funghi condizionati

Di norma i funghi condizionati (conservati, secchi e surgelati e congelati) devono essere posti in vendita in confezioni contenenti una sola specie.

Ove le confezioni contengano più specie, a cura del produttore, deve essere indicato il nome scientifico e il nome italiano, ove previsto, delle specie contenute secondo le denominazioni risultanti dagli elenchi di cui al presente capitolo.

Ai sensi del D. L.vo 109/92 qualora i funghi provengano da stabilimenti di coltivazione, si aggiungerà in etichetta, accanto al nome, l'indicazione "coltivato".

Inoltre, qualora si tratti di funghi di importazione si aggiungerà l'indicazione "importato".

Il sezionamento dei funghi condizionati deve essere tale da consentire all'analisi morfobotanica il riconoscimento della specie.

Gli stabilimenti di preparazione e/o confezionamento dei funghi confezionati, devono indicare, tra l'altro nella richiesta di autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62, le generalità della persona sotto la cui responsabilità avvengono le lavorazioni.

I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati o altrimenti preparati, debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

4.13.8. Funghi secchi

I funghi secchi devono essere posti in vendita in confezione originale che, comunque, consenta la visibilità esterna del prodotto con almeno la metà di una facciata trasparente.

I contenitori devono recare anche il nome scientifico e il nome italiano, ove previsto, della specie di fungo contenuto, come risulta dall'elenco seguente, e il numero della partita.

Con la denominazione di "funghi secchi" possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

- a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*. *Boletus aereus*. *Boletus reticulatus*);
- b) *Cantharellus* (tutte le specie);
- c) *Agaricus bisporus*;

d) *Marasmius oreades*;

e) *Auricularia auricula-judae*.

Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con la denominazione di "funghi porcini" possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus Edulis* e relativo gruppo.

E' obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione "Contenuto conforme alla legge".

La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4.13.9. Funghi secchi -Caratteristiche e modalità di vendita

I funghi secchi messi in vendita non devono essere ammuffiti, fermentati, tarlati, con parassiti (adulti e larve) o rammolliti dalla pioggia.

E' vietata, inoltre, la vendita di funghi secchi polverizzati, o di dimensioni tali da non consentire la sicura identificazione delle specie di appartenenza, anneriti, colorati artificialmente, nonché con residui di antiparassitari e contaminati da ifomiceti nocivi e/o tossici.

E' parimenti vietata la vendita di funghi secchi contenenti corpi estranei di origine vegetale o minerale.

Il peso indicato deve essere riferito a quello dei funghi con umidità massima del 17%.

I requisiti minimi igienico-sanitari e commerciali dei funghi secchi alla vendita devono essere tali che il cumulo dei funghi tarlati, purché senza parassiti adulti e larve, carbonizzati, anneriti, irriconoscibili, non abbia a superare il 15% del peso netto totale.

I funghi secchi vanno conservati in ambiente fresco e asciutto e, comunque, il prodotto da confezionare deve essere tenuto in luogo diverso da quello in cui è depositato il prodotto confezionato pronto per la vendita.

4.13.10. Visto di frontiera

Il visto di frontiera che accompagna la merce non è valido ai fini della dichiarazione di cui al precedente art. 4.13.5.

4.13.11. Raffigurazioni sulla confezione

Sulle confezioni e nella pubblicità, comunque effettuata, non sono consentite raffigurazioni diverse da quella della specie di funghi contenuti.

4.13.12. Tartufi

La vendita dei tartufi, freschi e condizionati, è disciplinata dalla L.16/12/85, n. 752 e della L.R. 8/7/89 n. 24.

CAPITOLO 14

Norma transitoria

4.14.1. Modalità di adeguamento

Le caratteristiche strutturali previste nel presente regolamento devono essere applicate sin dal momento dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, per le attività di nuova istituzione.

Le attività già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle norme ivi contenute nei termini e nei modi indicati dai competenti organi di vigilanza.

Potranno essere consentite deroghe, con i criteri previsti dall'art. 3.0.0 del presente Regolamento, solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione e quando, a giudizio del competente Servizio, la soluzione alternativa permette di conseguire le medesime finalità della norma derogata.

